

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI

SEDUTA

31.

SITZUNG

19-7-1961

Presidente: ALBERTINI

Vicepresidente: PUPP

INDICE

Mozione dei consiglieri regionali Canestrini, Nardin e Raffaelli, concernente la nomina di una commissione di inchiesta per accertare i rapporti tra l'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed enti pubblici e privati, che si sono occupati della costruzione del nuovo palazzo della Regione e della fornitura del materiale necessario pag. 4

Mozione dei consiglieri regionali Nardin, Canestrini, Paris, Raffaelli, Nicolodi e Vinante, riguardante la situazione creata nella zona di Arco e del Basso Sarca a seguito del progetto della S.I.S.M. di sfruttamento delle acque del Sarca a scopo idroelettrico pag. 8

Disegno di legge n. 10:

« Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi » (rinviato dal Governo il 12 febbraio 1961) pag. 23

Disegno di legge n. 18:

« Norme integrative della l. r. 29 luglio 1959, n. 8,, istitutiva di una Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico-Vetriolo » pag. 37

Disegno di legge n. 19:

« Norme per la protezione della flora alpina » pag. 40

INHALTSANGABE

Beschlußantrag betreffend die Ernennung einer Untersuchungskommission die damit betraut ist, die Beziehungen zwischen dem Regionalassessorat für Öffentliche Arbeiten und öffentlichen und privaten Körperschaften, die an dem Bau des neuen Regionalpalastes und der Lieferung des erforderlichen Materials beteiligt waren, festzustellen, vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Canestrini, Nardin und Raffaelli Seite 4

Beschlußantrag betreffend die im Gebiet von Arco und im unteren Sarca-Tal durch das Projekt der Sarca-Molveno-Elektrizitäts-A.G. (S.I.S.M.) zur Ausnutzung der Wasserkraft der Sarca für die Stromerzeugung entstandene Lage vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Nardin, Canestrini, Paris, Raffaelli, Nicolodi und Vinante Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 10:

« Ergänzungsbestimmungen zur Pflichtversicherung gegen die Silikose und Asbestose » (von der Regierung am 12. 2.1961 rückverwiesen) Seite 23

Gesetzentwurf Nr. 18:

« Ergänzungsbestimmungen zum Regionalgesetz Nr. 8 vom 29. Juli 1959 über die Errichtung eines Sonderunternehmens zur vorläufigen Verwaltung des Vermögenskomplexes der Thermalbäder Levico-Vetriolo » Seite 37

Gesetzentwurf Nr. 19:

« Vorschriften über den Schutz der Alpenflora » Seite 40

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9,45

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 6-7-1961.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Vorrei inserire alcune dichiarazioni.

PRESIDENTE: In sede di verbale il consigliere ha diritto di rettificare le proprie dichiarazioni inserite nel verbale.

NARDIN (P.C.I.): Vorrei fare inserire delle dichiarazioni.

PRESIDENTE: Sul processo verbale i consiglieri possono prendere la parola per apportarvi delle rettifiche o farvi inserire delle dichiarazioni.

NARDIN (P.C.I.): Chiedo che nel processo verbale siano inseriti precisamente i passi stenografici relativi a tre momenti della seduta scorsa:

1) le dichiarazioni sull'episodio che ha dato motivo ad una rivolta da parte mia e anche del cons. Canestrini, cioè quando l'Assessore Corsini ha, secondo me, leso l'onorabilità del collega Canestrini dicendo più volte: « lei mente, lei mente », senza che, per la questione del regolamento, il Presidente lo richiamasse. Tutto questo passo venga inserito testualmente nel processo verbale;

2) le sue dichiarazioni, Presidente, che hanno dato diverse motivazioni al mio allontanamento. Due diverse motivazioni che lei rileverà o ha già rilevato dalla registrazione del nastro;

3) le mie dichiarazioni, in cui ho dichiarato « un atto di sopraffazione » la sua dichiarazione, oltre ad altre considerazioni che ho fatto, riassunte in quattro punti.

A questo ci tengo perché rimanga fissata — oltre che nel verbale stenografico che è un atto interno — anche nel processo verbale che è un atto ufficiale, la testimonianza di quanto qui è avvenuto. Questo episodio che io desidero venga riportato a verbale, mi porta ad affermare semplicemente questo: dopo questo episodio, che ritengo offesa oltre che alla mia parte a me personalmente, evidentemente i rapporti

fra me e il dottor Albertini saranno d'ufficio e basta.

PRESIDENTE: Proseguiamo sulla mozione. Erano iscritti a parlare i capigruppo. La parola al capogruppo cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Rinuncio.

PRESIDENTE: Rinuncia alla parola? Cons. Ceccon? Non c'è. La parola al gruppo del partito comunista. Il cons. Canestrini ha la parola sul **punto 3 all'Ordine del giorno:**

« Mozione dei consiglieri regionali Canestrini, Nardin e Raffaelli, concernente la nomina di una commissione di inchiesta per accertare i rapporti fra l'Assessorato regionale ai lavori pubblici ed enti pubblici e privati, che si sono occupati della costruzione del nuovo palazzo della Regione e della fornitura del materiale necessario ».

CANESTRINI (P.C.I.): Nonostante la replica che io ho avuto da due fonti e cioè dall'ex Presidente della Giunta regionale e dal dott. Turrini, attuale Assessore all'agricoltura e alla cooperazione, io ritengo di dover mantenere ferma, per quello che mi riguarda, la proposta contenuta nella mozione. Infatti, nonostante che alcune segnalazioni, e precisi richiami di fatto e di diritto, siano stati portati all'attenzione della Giunta e del dott. Turrini da un complesso memoriale che può anche benissimo non essere perfettamente aderente in qualche suo particolare, — vedi l'ubicazione dell'università se a Padova o Milano, — ma che nella sostanza investiva grosse questioni di correttezza formale (io non dico altro in questo momento, perché a me basterebbe che mi si desse atto che dal punto di vista formale vi sono state delle decisioni che

non rispondono obiettivamente all'iter per il quale si forma la volontà della Giunta), nonostante tutto questo io sono convinto che l'inchiesta che il Consiglio si appresta a votare, sia lo strumento più idoneo, più corretto, più democraticamente completo, per vedere sul banco della verità quale è esattamente la situazione. Nessuno qui può pretendere che la lunga serie di « non è vero » che il dott. Turrini ci ha snocciolato nel suo intervento, serva a tranquillizzare non tanto il sottoscritto, quanto i colleghi che qui si sono interessati del problema e quella parte dell'opinione pubblica che è sensibile e sensibilizzata a questioni di questa natura, perché nonostante qualcuno abbia detto e abbia scritto che il dott. Turrini si è premurato di dare una lunga serie di esaurienti spiegazioni, io credo invece che alle domande che postulavano precise dichiarazioni, un'elencazione completa di fatti anche in senso cronologico, la Giunta attraverso il suo Assessore ha ritenuto opportuno rispondere che il fatto non è vero, che « l'ipotesi non si verifica ». E questo effettivamente è troppo poco, perché noi abbiamo detto fin dall'inizio di questo dibattito che già solo il fatto che sia stata portata qui una discussione di questa natura, era un passo avanti in confronto alle cortine fumogene che molta parte dell'opinione pubblica ha ritenuto fossero state sparse sulla facciata del nuovo palazzo della Regione. Però evidentemente questo è l'inizio di una discussione, non è la pietra tombale di un dibattito. Quando abbiamo sentito i « quasi-chiarimenti » che l'Assessore Turrini ci ha dato, ne abbiamo notato diligentemente gli estremi su quegli aspetti che potevano ritenersi, attraverso le sue dichiarazioni, precisati, ma ve ne sono altri, e direi certamente più del 50%, ai quali non si è dato ingresso, non si è data cittadinanza nelle dichiarazioni dell'Assessore Turrini, e che sono rimasti al

di fuori di un onesto, completo ed esauriente chiarimento. Abbiamo, per esempio, ancora dei fortissimi dubbi sulla validità e sulla correttezza di delibere di Giunta che non sono delibere, o quanto meno di atteggiamenti di un Assessore membro di Giunta, che non sono confortati dal voto della Giunta, dalla decisione della Giunta. Io ho la netta sensazione, anzi la certezza, rileggendo quello che l'Assessore Turrini ci ha detto, che vi sia stata una sua attività, confortata — a quanto io ho sentito dire qui — a priori o a posteriori, ma confortata certamente dall'allora Presidente della Giunta, ma non mi risulta che l'organo collettivo di Giunta come tale, sia stato messo al corrente nelle forme di legge, nelle forme di regolamento e nelle forme procedurali necessarie, e investito delle decisioni che solo in sede collegiale, avrebbero potuto prendersi. Quindi, io considero che rimanga valido il nostro appunto fondamentale, e cioè quello che un'attività di questa natura non si è svolta attraverso le forme della discussione e delle delibere di Giunta, soprattutto quando gli interessi che in questa sede venivano trattati, erano di natura particolarmente delicata. Dico particolarmente delicata per due ragioni, una di carattere finanziario e una di carattere politico. Particolarmente delicata nell'ordine di idee finanziarie, perché evidentemente quando noi abbiamo sentito ammettere qui per la prima volta, che una università — mi batto il petto per avere sbagliato l'ubicazione dell'università, ma sono lieto di aver colto nel segno quando la sostanza rispondeva a quello che ho detto — quando abbiamo sentito dire che una università ha restituito all'ufficio pubblico regionale un residuo x, una lira o miliardo (evidentemente in questo caso non fa differenza), che riteneva dovuta quale residua somma alla Regione stessa per dei lavori che l'università riteneva, a torto mi si dice, commessi dalla Re-

gione, evidentemente allora l'aspetto finanziario, l'aspetto economico della questione, è notevolmente aggrovigliato e notevolmente grave. Perché quando l'atteggiamento — io non dico più della Giunta evidentemente, se delibere, se decisioni di Giunta non vi sono state, — la decisione di un Assessore e dei suoi uffici è tale da indurre in confusione, in contraddizione, in contrasto con le disposizioni di legge, enti come l'università di Milano, la quale ritiene di essere stata investita di un determinato incarico che giova a privati, da un ente pubblico, io chiedo: perché di fronte a questa situazione si deve chiudere, si deve sbarrare la strada per un'indagine consiliare, per vedere in quale modo e per quale ragione questa confusione tra poteri pubblici e interessi privati, quando sono in gioco somme di questa natura, si verifica? Ma c'è l'aspetto delicato anche di carattere politico. Io ho sentito qui con interesse che la segnalazione dell'esistenza fisica dell'ing. Bugar, proveniva da un deputato della D.C. che avrebbe informato il Presidente della Giunta regionale e il dott. Turrini, sulla esistenza anche di nuovi ritrovati tecnici. L'Assessore Turrini, penso, avrebbe fatto bene a dire che, guarda caso, quel deputato della D.C. aveva uno stretto parente che era negli organi direzionali di un ente che sfrutta questo brevetto, di un ente che si giova di questo brevetto. La segnalazione dell'on. Helfer non era un piacere disinteressato che veniva reso alla Regione, era un'osservazione legittima, ma legittima sul terreno commerciale, legittima sul terreno degli affari, per cui ad un certo punto l'on. Helfer ha ritenuto di veder felicemente sposati insieme gli interessi della sua famiglia e gli interessi della Regione, che poteva sfruttare con il nuovo brevetto nuovi sistemi di costruzione, nuovi sistemi di tecnica delle costruzioni. Io non dico che questo sia vietato per legge e non dico nean-

che che non possa accadere che ad un certo punto gli interessi del singolo o della sua famiglia, possano coincidere con interessi pubblici. Può essere benissimo, e sia ora lontana da me l'idea che qualcuno abbia fatto una speculazione contro gli interessi della Regione. Però quando vi sono questi aspetti così delicati di natura economica, così discutibili sul terreno finanziario, così di « in dubbio pro reo », ma « in dubbio » sulla opportunità politica di prendere in considerazione e di dar corso a delle segnalazioni che provengono da esponenti dello stesso partito al quale appartiene l'Assessore di Giunta che ha parlato, direi che quando la situazione è di carattere così delicato, e per le persone, e per le cose, e per gli importi, e per i rapporti, una correttezza formale, una linearità formale non solo non avrebbero affatto guastato, ma sarebbe stata indispensabile e necessaria una segnalazione immediata alla Giunta per una delibera, a mano a mano che queste questioni venivano a galla, sarebbe certo stata indispensabile, senza dover costringere il dott. Mauro a fare i salti mortali per la preoccupazione di trovarsi in mano un documento, quale la restituzione di quei denari all'università, e non sapere dove piazzarlo, e non sapere dove metterlo, e non sapere come incasellarlo nel suo quadro preciso di amministratore, senza sapere dove quel documento doveva essere collocato, perché nessuna disposizione egli aveva in merito a una restituzione di fondi, senza costringere insomma il dott. Mauro a dover segnalare con preoccupazione che erano stati restituiti dall'università dei fondi che non avevano nessuna relazione con il bilancio regionale, che erano stati distratti dai fondi pubblici con una delibera che non era una delibera, per della utilità pubblica, che era soltanto vista soggettivamente come tale dall'Assessore, e in funzione degli studi e degli sviluppi di un pro-

dotto privato, che, si dice, in quel momento coincideva nella sua utilizzazione pratica con l'interesse pubblico. Quindi mi sembra che le ragioni di dissenso sulla esposizione del dott. Turrini siano ampiamente motivate e ampiamente sussistenti fino ad oggi. Io dovrei dire anche qualche cosa, un attimo, sulle dichiarazioni del consigliere, già Presidente della Giunta, dott. Odorizzi. Io sono perfettamente d'accordo che un buon amministratore debba cercare prima di tutto quello che è in suo potere per sollevare l'economia, per sollevare lo stato di disagio, per sollevare lo stato di depressione di una regione come la nostra, indipendentemente da quelli che possono essere anche gli stretti limiti delle competenze giuridico-amministrative, e cioè interessamenti, raccomandazioni, telefonate, tutte queste cose sono delle cose che ovviamente rendono merito a chi le fa. Io sono perfettamente inquadrato nella esposizione che in questo senso ha fatto il dott. Odorizzi. Ma qui c'è qualche cosa di diverso, c'è qualche cosa di più. Anzitutto c'è un pericolo in questa attività extra moenia, in questa attività che esce dalle mura della legge, per affrontare, su un campo che non è quello di istituto, avversari ed amici. Il pericolo è che, uscendo dalle mura della legge, si incontrino su quel terreno, fuori dalle mura stesse, degli amici che non sono del tutto amici o che si cada in qualche facile trabocchetto o in qualche facile incomprensione. In questo caso specifico, quando i rapporti erano così delicati anche dal punto di vista politico, io sono d'accordo che si debba cercare di ottenere qualche cosa di più sul terreno del piazzamento commerciale, rispetto a quello che la legge e lo Statuto avrebbero imposto all'attività dell'Assessore e del Presidente di Giunta, ma in questo caso un'attività di questa natura avrebbe dovuto essere intanto portata a conoscenza completa della Giunta stessa, perché non ri-

manesse l'impressione che questo attivismo di singoli poteva essere in funzione di altre cose che non fossero la decisione unanime della Giunta e l'interesse completo ed esclusivo non di singoli ma della Regione. In secondo luogo, quando questo attivismo, quando questa attività supera così i limiti di competenze e di istituto, da autorizzare uffici della Regione a interessarsi di cose private attraverso la corrispondenza, attraverso le telefonate, attraverso tutta una serie di interventi e di viaggi che solo così, chiudendo un occhio, si possono inserire poi nel bilancio di spese dell'ente pubblico come tale, perché solo chiudendo un occhio si possono ritenere come spese eseguite nell'interesse collettivo sulla base dei compiti dell'istituto e dei compiti della Regione, bisogna allora stare molto attenti, perché altrimenti ha torto la magistratura, ha torto il consiglio di prefettura, ha torto la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di Stato quando determinati casi vengono sottoposti all'attenzione di questi enti di controllo amministrativo o giudiziario che sia, i quali dicono e hanno sempre detto, che debordamenti a questi confini possono cadere sotto gravi sanzioni. Io ho presente — i colleghi me lo perdoneranno ma noi tutti del basso Trentino siamo usciti da una esperienza da crogiuolo, come quella che ha foggato la vita pubblica roveretana — che ci siamo liberati a Rovereto da alcuni anni da una amministrazione di questo tipo, che paternalisticamente tendeva a superare i limiti della legge comunale-provinciale, i limiti del regolamento comunale, ogni limite che non fosse quello dell'assoluta discrezionalità di un sindaco che credeva veramente di poter sciogliere e legare a sua completa discrezione, fino al punto — voi lo sapete colleghi — di intestare a se stesso le azioni di una società per azioni, la SIVRE, che era invece stata finanziata con denaro pubblico. Ora, le giustifica-

zioni di questo sindaco erano: « l'ho fatto in buona fede, perché pensavo intestandole a me di evitare delle vicende, a cui queste azioni sarebbero state soggette se fossero state poste a controllo pubblico, a disposizione del pubblico, se il bilancio comunale avesse riflettuto anche queste operazioni di carattere contabile-patrimoniale-amministrativo ». Sono enormità che solo all'enunciarle si condannano. Però sono enormità cui si può arrivare con una concezione per la quale l'adorazione per l'onestà di un uomo, l'adorazione per la linearità di un uomo, per l'attivismo di un uomo, può portare, proprio perché travisano l'abc fondamentale della procedura democratica, che è il rispetto delle competenze istituzionali e regolamentari, e fideisticamente, paternalisticamente si affidano a un « buon padre di famiglia » che è un istituto ottimo appunto in sede familiare, ma che non ha nessun rapporto di parentela con il Consiglio regionale. Ecco perché io ho ritenuto di dover precisare anche queste alcune cose sulla teoria, interessante e per alcuni versi certamente accoglibile del cons. Odorizzi, in merito all'attivismo di organi regionali al di là dei compiti di istituto, però sottolineandone anche i limiti e i pericoli e dicendo che soprattutto in questo caso, quando al di là delle competenze si deborda, soprattutto in questo caso si deve essere sicuri di non compiere alcunché che faccia portare poi la questione in sede di Consiglio, sotto il profilo di una commissione di inchiesta. Proprio quando in questa attività si esce dai limiti di legge, in quel momento bisogna essere sempre pronti a dare al Consiglio ogni garanzia di controllo, ogni garanzia di possibile esame al microscopio di questa operazione, perché se si afferma il principio che il Presidente o un Assessore alla Giunta possono darsi benemeritamente un'attività al di là dei limiti di istituto, bisogna automaticamente dire che tre volte maggiore deve essere allora il

controllo del Consiglio su questi limiti ecceduti, perché in caso contrario saremmo solo nei limiti del paternalismo, in senso benevolo della parola, o dell'arbitrio, se vogliamo adoperare una parola più grave.

PRESIDENTE: Allora abbiamo finito la discussione generale. Il gruppo della D.C. non ha parlato. La proposta è una deliberazione di nomina della commissione. Per la votazione a scrutinio segreto richiesta, occorrono 5 consiglieri che confermino questa richiesta.

Quindi chi è favorevole alla costituzione della commissione di inchiesta vota sì, chi è contrario vota no o si astiene.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: hanno votato 39 consiglieri, 7 voti favorevoli, 27 voti contrari e 5 schede bianche.

Quindi la mozione è respinta.

Punto 4 all'Ordine del giorno: « *Mozione dei consiglieri regionali Nardin, Canestrini, Paris, Raffaelli, Nicolodi e Vinante, riguardante la situazione creata nella zona di Arco e del Basso Sarca a seguito del progetto della S.I.S.M. di sfruttamento delle acque del Sarca a scopo idroelettrico* ».

Leggo la mozione:

Il Consiglio regionale, in considerazione della gravissima situazione creata nella zona di Arco e del Basso Sarca in generale a seguito del progetto della S.I.S.M. di sfruttamento delle acque del Sarca a scopo idroelettrico;

preso atto delle posizioni al riguardo espresse nel Consiglio comunale di Arco e da parte di un Comitato unitario nel comune di Dro;

consocio della necessità di assicurare una valida tutela dei diritti e degli interessi della popolazione della zona contro i disegni e la prepotenza del monopolio elettrico;

impegna la Giunta regionale a valersi immediatamente delle facoltà concesse alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e ad intervenire con energia nella fase istruttoria e in ogni altra sede competente per garantire, nei confronti della S.I.S.M., la salvaguardia di tali diritti ed interessi, riferendone correntemente al Consiglio;

dà mandato alla commissione legislativa regionale all'industria di prendere sollecito contatto con le amministrazioni comunali e con le organizzazioni economiche e sindacali del Basso Sarca allo scopo di approfondire esaurientemente tale grave problema e di darne relazione successivamente al Consiglio regionale.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io sono convinto, signor Presidente, che numerosi colleghi vorranno intervenire su questo tema, perché, come qualche giorno fa abbiamo qui discusso a lungo sulla posizione che la Regione deve assumere nei confronti del monopolio idroelettrico della Ponale, questo è un altro nodo che arriva al Consiglio, e cioè la posizione che la Regione deve assumere nei confronti dell'attività della S.I.S.M., ad Arco. Guardate che si tratta sempre di figli della medesima madre, perché è la Edison che tiene in mano ambo le chiavi del cuore di queste società, cioè è la Edison che sotto vari profili controlla la vita economica del nostro Trentino, attraverso le società che qui sono state nominate. Qualche collega ha sorriso, quando qui a proposito di discussione sulla Ponale, io ho letto l'elenco di Enti che sono controllati dalla Edison, o gli incarichi che qualche esponente di questa società ha; ha sorriso perché sono chilometrici elenchi di attività economiche collegate e sono chilometrici elenchi di attività che fanno capo

nominalmente a delle persone singole, in realtà a gruppi che utilizzano e sfruttano le nostre possibilità di vita economica, con gravi riflessi sul terreno politico-sociale, come voi tutti sapete. Ora, non è maturo qui il problema di arrivare a degli espropri e quindi penso che il collega Assessore all'industria e all'idroelettricità, sarà più tranquillo. Non si tratta di giungere a nessuna posizione draconiana o presunta tale — io direi semplicemente costituzionale, — nei confronti di queste società idroelettriche. Però non è un caso che molto spesso, e in modo particolare nelle due ultime sedute del Consiglio, vengano in discussione dei problemi che legano direttamente col prepotere del monopolio idroelettrico. E non è un caso che sia Rovereto e Riva, per quanto riguardava la grossa questione della Ponale, sia ora Arco, facciano dei voti che sono, nei limiti diversi delle diverse impostazioni e questioni, sostanzialmente, fondamentalmente anche monopolistici. Per quale ragione queste amministrazioni comunali trovano il consenso pubblico, il consenso totale dei propri amministratori, quando sottolineano con urgenza la necessità di provvedimenti contro il monopolio idroelettrico sopraffattore e spogliatore della loro economia? Proprio perché questi casi, quello della Ponale e quello della S.I.S.M., affondano le loro radici nel periodo fascista, perché voi ricordate qui dalla discussione che abbiamo fatto, che la questione della Ponale nasce nel 1932, che la questione della S.I.S.M. nasce nel 1941, cioè in piena epoca di dittatura totalitaria. Ecco perché noi riteniamo che sia già facile per i colleghi di orientarsi a proposito dei provvedimenti sociali e giuridici da prendere, quando partono dal presupposto di fatto, che l'origine di tutto quanto è accaduto, riposa sulla politica aggressiva del monopolio che già trovò nel partito fascista (id est nel governo fascista), l'esecutore materiale e politico delle

proprie mire espansionistiche di carattere economico. Il Comune di Arco ha votato una delibera che, a differenza di quella che riguardava la Ponale, non è stata votata all'unanimità, perché alla sinistra della delibera della maggioranza D.C. del comune di Arco, vi è un'altra delibera, o un'altra proposta di delibera che suonava molto più fortemente, molto più incisivamente, che si proponeva di tagliare con un bisturi più affilato il bubbone malefico che la S.I.S.M. ha fatto crescere nella città e nei dintorni della città di Arco. Noi, nel primo caso, nel caso della Ponale, siamo stati chiamati qui a realizzare un voto delle due città, voto — sia detto per inciso — che non aveva nessuna condizione, che non era sottoposto a nessuna riserva, come leggo testualmente nel testo della petizione che tutti i consiglieri comunali di Rovereto e di Riva e gli amministratori delle aziende elettriche, hanno inoltrato alla on. Camera dei Deputati di Roma, documento che è il sigillo definitivo della volontà delle due amministrazioni e che, Assessore Corsini, non contiene appunto nessuna riserva, nessuna subordinazione a considerazioni di carattere economico, o pseudo-economico: il voto che tutti i consiglieri comunali e tutti gli amministratori delle aziende elettriche di Rovereto e di Riva, hanno fatto giungere sotto il testo della petizione alla Camera dei deputati, in appoggio alla proposta di legge n. 2250, non contiene dunque riserve di nessuna natura, come riserve di nessuna natura aveva la delibera presa dai due consigli comunali riuniti l'11 marzo 1961, in ordine a questi pretesi dubbi di carattere economico. Perché con la delibera dei due consigli comunali riuniti, l'ultimo definitivo passo sulla strada dell'esproprio della Ponale, per quello che riguardava la competenza dei due comuni, è stato sanzionato, appunto, l'11 marzo 1961, con questa testuale dizione: « i consigli comunali di Rovereto e di Riva, deliberano di ap-

provare senza riserve, osservazioni o modifiche, l'ordine del giorno integralmente ritrascritto ». Quindi, se a un certo punto può essere vero che il comune di Riva — cosa su cui si è fatto da molte parti leva — ha avuto queste riserve o queste preoccupazioni, esse sono state abbondantemente superate e totalmente sconfitte almeno da due documenti. Anzitutto la delibera all'unanimità dei due consigli comunali l'11 marzo 1961, e poi il testo integrale, che io mi son fatto cedere in copia, della petizione inviata da tutti i consiglieri comunali delle due città, alla Camera dei deputati, dove di queste riserve non si fa cenno alcuno. Diverso è il caso di Arco, dove, ripeto, ci sono state delle riserve, ma sono state le riserve della sinistra e del consigliere democristiano Pincelli, i quali hanno ritenuto troppo languido, troppo edulcorato il testo dell'ordine del giorno, che la maggioranza, (ossia il dr. Santoni), ha presentato al Consiglio comunale. Quindi le riserve sono in questo caso, non contro l'opportunità di dar luogo a quelle delibere, a quelle decisioni, ma se mai le riserve stanno nel fatto che quelle decisioni non venivano mantenute sufficientemente sul terreno della necessaria incisività. Effettivamente la situazione era ed è di una estrema gravità. Io direi che le riserve cui ho accennato prima, erano proprio giustificate, perché anche qui siamo in presenza di un atteggiamento tipico del monopolio idroelettrico. Si avvale di documenti, di pezzi di carta, di concessioni elargite in momenti drammatici della vita nazionale, di concessioni ottenute nel momento in cui, chi ha diritto di farlo, non può opporsi, non può ricorrere; consolida le concessioni ottenute attraverso una rapida costruzione, una rapida espansione delle proprie possibilità di insediamento tecnico, strutturale, architettonico sulla zona; supera i limiti stessi delle concessioni, si anticipa una serie di attività e di benefici che nessuno ha ancora deci-

so, e poi quando si tratta di venire alla resa dei conti, si fa forte di un capitolato che esso, monopolio idroelettrico, ha per primo violato. Voi sapete che alla radice di tutto ciò stanno infatti dei testi che riguardano e la concessione e il disciplinare provvisorio, testi in base ai quali il fiume Sarca deve sparire. Il fiume Sarca che fin dalla sua origine, scorre alla luce del sole, verrebbe imbottigliato, incanalato, portato sotto terra, e finirebbe con l'alimentare con le sue acque delle imprese di carattere idroelettrico e delle attività di carattere economico a interesse del monopolio privato. Ora, qual'è il modo con cui hanno reagito le popolazioni a questa attività? Sono forse solo innamorate delle limpide acque del fiume Sarca? Anzitutto diremo che non è affatto da condannarsi l'atteggiamento di chi, anche sul terreno turistico, vede disseccarsi il fiume, che ha portato e porta tutt'ora movimento, attività, denaro, afflusso turistico nella zona. Quando al posto del fiume Sarca vi sarà un letto di sassi bruciati dal sole, su cui andranno a depositarsi le carogne dei gatti e gli sterpi gettati dai ragazzini che correranno sull'ex greto, io penso che un colpo gravissimo ne verrà all'economia turistica della zona, che perderà una possibilità di attrattiva di primaria importanza. Ma c'è di più. Le popolazioni non si lamentano solo di questo. Si lamentano del fatto che vicino ai danni turistici sono i danni all'igiene. L'ordine del giorno approvato dal comune di Arco, fa presente anche questo aspetto della questione. Noi sappiamo che l'esistenza di un corso d'acqua condiziona in modo determinante il grado di umidità dell'atmosfera, il grado di respirabilità e di frescura dell'aria, tutta una serie di fenomeni atmosferici che in modo preciso incidono nello stanziamento umano. Ora, se pensiamo che Arco va rinomata per il suo clima, voi potete pensare cosa vuol dire anche una modifica fondamentale di questa natura. Ma Arco è anche una cit-

tà sanatoriale, è una città di cura, è una città che da molti decenni serve a esigenze di carattere medico-curativo. È ben facile per ciascuno di noi, perché ciascuno di noi certo l'ha fatto, apprendere dai tecnici che la scomparsa delle acque del Sarca darebbe un colpo decisivo, un colpo determinante allo sviluppo della cittadina, la quale, privata del calmiera meteorologico dato dal fiume, andrà soggetta a degli squilibri di temperatura, dal gelido al torrido, che affliggono troppa altra parte del Trentino, perderà la mitezza del clima che la rendeva già famosa, — e tra noi qui abbiamo l'ex sindaco di Arco che io spero dirà la sua opinione da tecnico e da competente su questo problema — che la rendeva già famosa ai tempi delle villeggiature degli imperatori austro-ungarici. Questi dunque sono aspetti fondamentali, quello turistico e quello medico-sanatoriale della fattispecie, che non possono in alcun modo essere preteriti. Ma ce ne sono anche degli altri che sono pure di carattere gravissimo. È il colpo decisivo e mortale che ti porta allo sviluppo economico in senso agricolo e in senso industriale della zona. Senza acqua non si fanno funzionare le industrie, senza acqua l'agricoltura è morta, è sterile, è disseccata. Ecco perché quello che è accaduto alla frazione Moletta, è un sintomo di quello che accadrà, è un anticipo, è un antipasto tutt'altro che succulento, tutt'altro che prelibato a quello che accadrà a tutto il resto dei comuni della « busa ». La frazione della Moletta è rimasta senza l'acqua, che doveva servire a scopi alimentari, per bagnarsi, per vivere, e contemporaneamente l'assenza di acqua ha fatto sì, per esempio, che le fogne non sono più asportate dal flusso dell'acqua del fiume ma si depositano sul greto del torrente, si depositano nei dintorni, in modo che gli scarichi delle fognature, degli acquai, delle case, fanno bella mostra di sé, dal punto di vista estetico-turistico, nelle vicinanze delle case stesse, e inquinano l'atmo-

sfera, e sono un'offesa anche a una rudimentale concezione dell'igiene. Noi pensiamo che l'esempio della Moletta, di quella frazione di Arco che per prima è stata colpita dalle conseguenze dell'attività del monopolio, sia tipico per quello che può accadere a tutto il comune, se è vero che una riunione, che è stata tenuta nei giorni in cui la nostra mozione veniva presentata, di commercianti, di operatori economici, di esponenti politici e sindacali, ha all'unanimità condannato le prese di posizione del monopolio e la sventura che si stava per abbattere sul Comune. Fu così che in Consiglio comunale si arrivò a una decisione. Decisione presa dalla maggioranza che vide però una notevole posizione assunta dalla minoranza, cui, come sapete, si era affiancato anche un consigliere democristiano, guarda caso, un consigliere democristiano che abita in una frazione particolarmente in pericolo rispetto alla attività del monopolio idroelettrico della EDISON-SISM. L'ordine del giorno di maggioranza approvato in consiglio comunale, che le sinistre hanno ritenuto troppo debole, ma che comunque offre certamente la base per un'azione in sede governativa, per un'azione in sede regionale, per un'azione di massa e di movimento popolare per ottenere intanto almeno questo, rispetto alla potenza e alla prepotenza dell'avversario, dice così: « Il consiglio comunale incarica il sindaco di inviare al Ministro dei lavori pubblici un ordine del giorno opportunamente motivato, per raccomandare l'inclusione nel disciplinare definitivo, di idonee garanzie per la tutela dei diritti e degli interessi del comune, sul paesaggio, il clima, la falda freatica, ed ulteriore eventuale utilizzo delle acque dello Stivo. ...omissis... 2) affiancare alla Giunta una commissione composta di rappresentanti di gruppi consiliari designati per iscritto da ogni singolo gruppo. Alla suddetta commissione saranno aggregati i presidenti di consorzi irrigui e della società pescatori, quando

verranno in discussione problemi che riguardano questi Enti. . . . omissis . . . Autorizzare la S.I.S.M. a concludere i lavori di costruzioni del collettore, sotto controllo di tecnici di fiducia del comune, previo impegno scritto della SISM anche di massima, sui vari problemi in discussione, prendendo come punto di partenza acquisito le sue proposte del 21 aprile 1961 ». La S.I.S.M. aveva tentato a un certo punto di giungere a una transazione con delle proposte (che venivano trasmesse attraverso l'ufficio legale di Verona), che la stessa maggioranza democristiana, (ansiosa di chiudere la pendenza per ragioni di prestigio, per ragioni di opportunità politica, perché nei confronti del monopolio idroelettrico la D.C. non è certo il S. Giorgio che impugna la lancia contro il drago), non aveva ritenuto di poter accettare e che si era solo riservata di prospettare al consiglio comunale, tanto erano di troppo inferiori a quelli che erano gli orientamenti del consiglio comunale, che la D.C. ben sentiva e ben sapeva. Ecco perché nel testo dell'ordine del giorno si dice che la SISM deve prima impegnarsi, anche in via di massima, a una discussione globale di tutti i problemi e di tutte le questioni che in questo momento affliggono il comune di Arco e le sue popolazioni. La S.I.S.M. ha tentato, infatti, intelligentemente, di scindere questi problemi e di dire che essa sarebbe stata disposta a trattare il problema della fognatura, cioè del collettore, a finanziarlo, sia pure in parte, a fare quello che era in sua possibilità, perché le acque luride dei secchiai, dei sanatori, i rifiuti di fogna ecc., fossero scaricati lontano, nel lago di Garda. Ma giustamente, maggioranza e minoranza del consiglio comunale di Arco, la prima più tepidamente, gli altri con maggior incisività, hanno detto che non è possibile assolutamente accettare una discussione sul terreno delle provvidenze parziali e caritative della S.I.S.M., soprattutto quando la stessa intende sovvenire il comu-

ne di Arco quasi esclusivamente, salvo qualche punto di carattere secondario, per quello che riguarda i collettori. Mi pare che il comune di Arco sia insorto con tutta la sua popolazione, con tutti gli strati produttivi della sua gente, per ottenere una soluzione globale dei problemi: 1) Acquedotti. 2) Utenti industriali. 3) Irrigazione. 4) Fognatura. 5) Falda freatica. 6) Variazioni climatologiche. 7) Tutela del paesaggio. 8) Pesca.

Questi otto punti devono essere ingoiati globalmente dalla S.I.S.M., se essa vuole arrivare a delle trattative. La S.I.S.M. deve persuadersi, noi qui in Consiglio regionale dobbiamo farglielo capire con voce più potente, con microfono più potente di quello che hanno a loro disposizione i consiglieri comunali di Arco, che la trattativa se è possibile, è possibile solo ed esclusivamente quando la S.I.S.M. accetta prima la globalità di queste otto condizioni, e si obbliga a provvedere nella misura che verrà concordata, nella misura che verrà definita, su queste otto condizioni. Sembra che fino ad oggi la S.I.S.M. da questo orecchio non abbia voluto sentire e ciò ha causato una grave preoccupazione in quel comune, se è vero, che a un certo punto la voce che si era sparsa e cioè che la S.I.S.M. avrebbe voluto trattare privatamente con i capigruppo consiliari, o addirittura con quelli più accaniti, con i capigruppo delle opposizioni, la questione, aveva fatto scrivere così ad un giornale: « una proposta di questa natura finalmente può indurre nell'opinione che la S.I.S.M. non sia composta di cannibali ma di gente che pensa e ragiona, ecc. ». Perché la sensazione precisa che l'articolaista rifletteva era che di fronte all'interesse privato e prepotente, dominato dall'economia capitalista degli esclusi utili del monopolio idroelettrico, non si potesse che classificare e definire cannibalesca una posizione di questa natura, quando i danni definitivi, quali quelli che io ho riassunto, arreca-

ti al comune di Arco, sarebbero stati tali da chiudere ogni possibilità, di sviluppo economico, di possibilità di maggiore ampiezza alle attività economiche e produttive del comune, non solo ma avrebbe addirittura arrecato un colpo mortale alla sopravvivenza persino di quelle che sono le esigenze minime di carattere igienico, per il mantenimento fisico di ogni singolo abitante. Ecco perché noi abbiamo ritenuto di dover investire con una precisa mozione il Consiglio regionale. Io voglio essere sicuro qui che troveremo l'unanimità, voglio essere sicuro qui che il Consiglio regionale il quale — purtroppo non all'unanimità, ma solo a maggioranza — ha trovato voce per condannare l'atteggiamento della Ponale, troverà una voce ugualmente forte, per condannare l'atteggiamento della società che è qui in discussione. Io sono convinto che il Consiglio regionale vorrà esaminare con la massima attenzione l'attività della S.I.S.M. che come ho detto all'inizio, era stata autorizzata a dare inizio ai lavori con il decreto del 3 febbraio del 1959, (autorizzazione che veniva concessa dal giorno in cui la S.I.S.M. avrebbe firmato il disciplinare provvisorio, firmato l'11 novembre del 1960), mentre essa a quella data, non solo aveva dato inizio ai lavori, ma li aveva quasi ultimati. Bisogna che il Consiglio regionale protesti contro questa serie di prepotenze per le quali la S.I.S.M., non contenta ancora dell'attuale aspetto economico-sociale del nostro paese, si fa giustizia con le sue mani e non rispetta neppure quelli che possono essere i dettati, i disciplinari e i vincoli che una società economica-giuridica non certo ostile al monopolio privato, ha dettato a difesa di minimi, ma minimi, interessi della collettività. La S.I.S.M. sopravanza anche questi e si fa forte della sua potenza per non rispettare i termini, per violare i suoi stessi obblighi, per dar corso a dei lavori che non è ancora stata autorizzata a compiere. Ma la domanda è grossa: come mai i comuni non

sono intervenuti prima? Come mai si è aspettato che la S.I.S.M. arbitrariamente, prepotentemente, facesse dei lavori prima di esserne autorizzata, al di là del disciplinare, senza aver impugnato prima, nell'opportuna sede, giuridico-politica, la questione? Come mai l'Assessore competente nel comune di Arco, l'Assessore competente alla Regione, non hanno ritenuto, dalle segnalazioni che indubbiamente saranno loro arrivate, di intervenire, di impedire, di limitare l'arbitrio continuato e recidivo che la S.I.S.M. ha compiuto in quella vallata? Ma io ho un'altra domanda da rivolgere all'Assessore prof. Corsini, che certamente vorrà annotarsela. Vorrei domandare se la Regione è intervenuta alla seduta del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 29 settembre 1959, seduta nella quale è stato espresso il parere per l'autorizzazione all'inizio dei lavori. È intervenuta la Regione allora? Quale è stata la sua posizione? Mi sembra che sia necessario e indispensabile conoscere questo aspetto fondamentale, che riguarda direttamente noi, Istituto regionale, della questione. La Regione ha intenzione di ricorrere come facoltizzata dall'art. 9 dello Statuto al Tribunale superiore delle acque, nel caso in cui il decreto di concessione definitivo non contenga disposizioni atte a salvaguardare i diritti e gli interessi delle popolazioni del Basso Sarca? Anche qui non è soltanto un voto generico che si chiede per la mozione, ma un impegno preciso in ordine alla difesa di quelle popolazioni. La Regione, che con eccezionale diligenza si è fatta fare la perizia « De Pol » nel caso Ponale, ha fatto fare una perizia di massima dei danni che l'impianto arrecherà all'economia del Basso Sarca e sotto il profilo dell'agricoltura e sotto il profilo dell'industria e del turismo e di tutte quelle cose che il comune di Arco ha segnalato, che le minoranze e la maggioranza del comune di Arco hanno sottolineato? È stato considerato ciò che potrà provocare la carenza d'acqua sotto

il profilo igienico-sanitario, con riferimento al centro sanatoriale di Arco? Sono stati interpellati i direttori di questi sanatori? La Regione ha potuto sentire qual è, sotto il profilo tecnico, amministrativo e medico, la situazione che si verrà a creare nel centro sanatoriale? Qual è l'opinione dell'istituto regionale a proposito della richiesta di Arco, di avvalersi della legge regionale 24 agosto 1960, n. 12, per creare una zona industriale? Sono domande che noi facciamo ai periti e ai politici della Giunta regionale. È possibile l'esistenza di tale zona industriale senza l'approvvigionamento idrico, senza l'asportazione dei rifiuti? E l'onere di questa natura da chi verrà sopportato? dal comune, dalla Regione, dalla S.I.S.M.? Vorrei sapere anche qui se questo aspetto della questione è stato sotto il profilo tecnico, sotto il profilo politico, studiato. E cosa intende fare la Regione per venire incontro ai comuni, agli agricoltori, ai commercianti e negozianti, ai lavoratori di Arco che direttamente sono investiti dalla frana di questi danni? Cosa pensa di fare la Regione in ordine alla fognatura che dovrebbe costare 350 milioni, se il comune di Arco dovrà farsela, ammesso e non concesso che la S.I.S.M. « generosamente » contribuisca con « ben 60 milioni », come essa ha promesso, come si vede importo « cospicuo » nei confronti dei 350 che sono necessari? E se non sono 350 o sono di più o sono di meno? Si pensa di valutare, di peritare quello che può essere, e a carico di chi, il costo di un lavoro di questa natura? L'utilizzazione dei pozzi scavati in località Prabi, dei quali si parlava insistentemente, che fine farà? Sarà compatibile con lavori di questa natura, per i quali si intravede come uno spettro la clorizzazione di tutta l'acqua potabile del comune di Arco? La Regione, ha esaminato la possibilità di ridurre il modulo d'acqua richiesto dalla S.I.S.M., in modo che attraverso riduzioni di carattere tecnico, ma volute dal potere poli-

tico, almeno la città di Arco non resti completamente all'asciutto, e ci sia qualche cosa che arriva anche nei mesi più caldi dell'anno, dove c'è maggiore necessità di queste cose? Alla Camera dei Deputati sono state presentate delle interrogazioni dai deputati socialisti, dai deputati comunisti, le quali in sostanza dicono: il minimo che il comune di Arco ha richiesto deve essere appoggiato toto corde, ma quello è un minimo. Questo problema è la cartina di tornasole della nostra società. Dimostra in modo palese ed evidente quale è l'impotenza dei pubblici poteri, che non sanno costringere le società idroelettriche a osservare i disciplinari, a osservare le leggi, a osservare le disposizioni che il potere pubblico e politico dà. Bisogna dunque, — oggi noi anticipiamo quella che potrà essere domani la risposta all'interrogazione, la risposta del Ministro — che uscendo di qua, il cittadino di Arco che ci ascolta sappia che la Regione è d'accordo, che il Consiglio regionale è d'accordo nel portare avanti queste rivendicazioni, nel garantire alle popolazioni un minimo di tenore civile, affinché veramente il centenario dell'Unità d'Italia, non sia siglato in Trentino col timbro d'infamia, e cioè che la società idroelettrica, la EDISON, il potere politico e tecnico del monopolio, siano stati in grado di distruggere la possibilità e la speranza di progresso civile anche nella nostra Provincia.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola?

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Prima dò la parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Io non ho niente di originale da aggiungere a quanto ha detto il cons. Canestrini, che ha, mi pare, ampiamente documentato le ragioni di questa iniziativa.

Avrei comunque preso la parola soltanto per dichiarare il nostro voto favorevole *ad abundantiam*, in quanto è un voto scontato perché siamo firmatari anche noi della mozione. Visto come sono stato ampiamente preceduto dalle dichiarazioni dei vari gruppi, aggiungo a questa dichiarazione di voto il senso della — non è una dichiarazione di voto, ovviamente, ma mi si consentirà che parlando possa anche dire come votiamo — voglio aggiungere a quello che ho detto, la profonda meraviglia e — anche se non sono abituato a usare le parole grosse — lo scandalo per il silenzio da parte di tutti i gruppi. Non voglio giudicare, ma dico anche che non capisco molto le ragioni della richiesta dello scrutinio segreto; non le giudico, mi limito a dichiarare che non le capisco. Qui non sono implicate né persone né altre cose delicate, mentre qui si tratta di dire se la Regione, se i gruppi, se i consiglieri, e quali gruppi, e quali consiglieri, intendano, non dico avallare, condividere, sottoscrivere tutto quanto può essere pensato e ritenuto dai firmatari della mozione e dagli illustratori, ma quanto meno esprimere la volontà che il Consiglio regionale o meglio la Regione, affianchi un consiglio comunale, un comune, in una indispensabile opera di difesa dei propri interessi e degli interessi dei propri cittadini, di fronte ad un colosso economico che, lasciato libero di agire nei confronti del comune, è il biblico « Gigante Golia », contro non il David ma contro il nanerottolo impotente e non ispirato da Dio, disgraziatamente. Anche se Arco ha un sindaco democristiano, una maggioranza democristiana, non può certo paragonarsi e sperare di poter avere l'infusione di forze e di ispirazione che ha avuto il biblico David! Di questo, signori, si tratta, ed è veramente sorprendente che nessuno abbia sentito il bisogno — dico nessuno degli altri gruppi — di dire il proprio parere. Forse torna più comodo, poiché parlare può es-

sere pericoloso — e penso che l'Assessore Corsini forse un giorno se ne renderà conto che parlare può anche procurare determinati fastidi — si è preferito rimettersi al voto muto e silenzioso, preferibilmente ancora al voto anonimo nel segreto dell'urna. Però diciamoci chiaro che quando di fronte a cose di questo genere non si ha il coraggio di sottoscrivere o di motivare il proprio no, o il sì o l'astensione di fronte a una iniziativa che evidentemente non è un'iniziativa di parte, nel senso che si è soliti dare a questa parola, si manca secondo me ad una elementare norma di dovere, che è quello di assumersi le proprie responsabilità. Ci sono modi diversi di assumersi queste responsabilità. Evidentemente se dall'urna salteranno fuori 5 voti favorevoli e nessun altro, sarà difficile dar da intendere che quei 5 voti favorevoli possono anche essere pervenuti da gruppi diversi da quelli dei firmatari; sarà piuttosto difficile e sarà anche quello un modo di assumersi le proprie responsabilità. Sarebbe preferibile, quando sono in discussione argomenti di questo genere, che chi non condivide l'impostazione di chi ha preso l'iniziativa, dicesse: guardate, io non la condivido per questa e questa ragione. L'altro giorno l'Assessore Corsini l'ha fatto e per poterlo fare su di un piedestallo di cemento armato piuttosto solido, lo ha fatto sulla scorta di una perizia di un professore universitario. Forse per Arco non ha fatto fare la perizia, come è già stato fatto notare, perché lì non c'erano gli stessi motivi. Il silenzio, comunque, in questo caso non è certamente d'oro e votiamo pure per scrutinio segreto, felice se sarò smentito dal risultato della votazione, perplesso comunque e non concorde di fronte al sistema di non prendere nessuna posizione, di non dire una parola quando si tratti di problemi di un'importanza quale è questo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Nardin.

NARDIN (P.C.I.): Signori colleghi, io spero che valutate a pieno quanto è stato detto qui dal collega Canestrini e dal collega Raffaelli e soprattutto che se si realizzeranno fino in fondo i progetti della S.I.S.M. in tutta una vasta zona del basso Trentino, la vita cambierà radicalmente ed oggi si potranno misurare determinati effetti contingenti, in senso negativo, ma un domani sicuramente si potranno valutare altri più grossi effetti negativi, che oggi sono fino a un certo punto valutabili. Che cosa ne deriverà? Ne deriverà che non soltanto per buona parte di quelle popolazioni si creerà un maggior disagio ed altro, ma soprattutto che gli Enti pubblici, ad incominciare dalla Regione, lo Stato probabilmente compreso, per scendere alle amministrazioni comunali e così via, dovranno affrontare tutta una serie di disagi che inevitabilmente sul piano economico e sociale si creeranno; e tutto questo grazie alla realizzazione del progetto S.I.S.M. Se le amministrazioni comunali passate di Arco e dei comuni vicini si fossero rese interpreti dei bisogni delle popolazioni, cercando di prevenire quanto oggi avviene, e quanto avverrà domani, probabilmente non saremmo in questa situazione. Probabilmente si è voluto seguire la via degli accordi, dei *pourparler*, subire la influenza di questo o di quell'altro, e oggi siamo in questa situazione, che si prospetta catastrofica. Chi ha potuto, e voi l'avrete potuto, seguire l'andamento dei lavori del consiglio comunale di Arco e certe discussioni che si sono fatte nello stesso consiglio comunale di Dro, sa quale è lo stato d'animo di quelle popolazioni. Io stesso mi sono recato apposta dall'Alto Adige a partecipare a riunioni, a sentire, a rendermi conto di un fatto che per me è uno dei più clamorosi che siano avvenuti nella nostra Regione in tutti questi anni. Anch'io ho potuto rendermi conto della gra-

vità di questa situazione, che denuncia in maniera inequivocabile lo scarso attivismo di chi doveva occuparsi di questo problema. E in questo comprendo anche la Regione, in quanto, a leggere il disciplinare provvisorio rilasciato dal servizio utilizzazioni idrauliche dell'Ufficio del Genio Civile di Trento a nome del Ministero dei lavori pubblici, c'è da rimanere esterrefatti, esaminando questi disposti e la realtà.

Anzitutto, come diceva Canestrini, noi chiediamo un'inchiesta, — e la chiederemo in Parlamento con più forza —, ma la chiediamo anche qui, perché nel 1956 la S.I.S.M. ha incominciato i lavori ed il disciplinare provvisorio per l'inizio dei lavori porta la data del 31-10-1960. È un peccato che non l'abbiano rilasciato il... 28 ottobre del 1960! Quattro anni senza permesso, buona parte dell'opera è stata compiuta in questi quattro anni! Io chiedo se a un qualsiasi cittadino del nostro paese sarebbe consentita una discrezionalità di questo genere; prenderebbe sicuramente l'er Gastolo. Alla S.I.S.M. no. Perché questo è avvenuto? Grazie a quali compiacenze, a quali professionismi, a quali grimaldelli che hanno aperto determinate cose? Questo chiediamo, prima di tutto.

Secondo. Chiediamo che la Regione intervenga, ai sensi dello Statuto, nella fase istruttoria che è ancora aperta, in quanto questo è ancora un disciplinare provvisorio, per far riesaminare tutta la questione della costruzione della centrale, anche se i lavori sono presto portati a termine, anche se la centrale di Torbole è presto in funzione, anche se buona parte della progettazione S.I.S.M. è presto a compimento.

Terzo. Chiediamo un esame globale di tutti i problemi che sono scaturiti nella zona, grazie ai lavori della S.I.S.M. e soprattutto la

valutazione dei danni, non tanto riferiti all'obiettivo danno presente, ma soprattutto riferiti al futuro; le conseguenze, dal punto di vista del paesaggio, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, dell'igiene soprattutto; teniamo conto anche della particolare finalità sanitaria di questa zona e così via. Quindi vogliamo un esame globale insieme alle amministrazioni comunali, insieme a chi ha diritto di rappresentare qualche cosa laggiù; e la Regione deve non soltanto affiancarsi, ma dirigere, coordinare, a nostro parere, tutta questa vasta zona.

Il disciplinare del 31 ottobre 1960 prevede all'art. 1 che la S.I.S.M. può dare l'inizio ai lavori di costruzione dell'impianto idroelettrico, dopo quattro anni che praticamente la S.I.S.M. già lavorava portando quasi a termine il suo impianto. Non occorre qualificare queste cose, aggettivare. Chi difende queste cose si mette già su un determinato banco. Quando si scriverà un libro su queste faccende, non occorrerà chiamarlo libro nero, sarà già nero, per tutto il suo contenuto. Quindi l'art. 1 prevede l'inizio dei lavori alla data del 31 ottobre 1960.

L'art. 3 stabilisce che le opere dovranno essere eseguite, descritte nell'art. 2, a perfetta regola d'arte, ecc. ed attenendosi, sia per le modalità di esecuzione e sia per quelle di funzionamento e di esercizio, a tutte le norme e prescrizioni che potranno essere all'uopo impartite dall'Ufficio del Genio Civile.

L'art. 4 stabilisce: la Società Idroelettrica Sarca-Molveno si obbliga di indennizzare ogni eventuale danno che potesse essere arrecato a terzi, sia Enti pubblici che privati, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori sopracitati, ed a tenere l'amministrazione governativa sollevata e indenne da qualsiasi molestia anche giudiziaria che potesse derivare in conseguenza dei lavori medesimi.

L'art. 5 stabilisce che l'autorizzazione provvisoria viene accordata alla Società, la quale è obbligata ad apportare alle sue opere tutte quelle varianti ed aggiunte che risultassero necessarie nei riguardi del pubblico interesse, e ciò a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

L'art. 6 stabilisce che la S.I.S.M. resta obbligata a sottostare a tutte le particolari norme e prescrizioni che saranno contenute nel disciplinare definitivo, che regolerà la concessione dell'impianto idroelettrico di Torbole.

Vi ho voluto leggere questi brevi passi per dimostrare come tutto sia ancora in sospeso; siamo quindi ancora nella fase che noi chiamiamo istruttoria. In questa fase la Regione ha tutti i poteri per intervenire e provocare una generale revisione anche del progetto stesso. Al Parlamento i nostri deputati hanno chiesto che il progetto venga modificato, essendosi già verificata in concreto tutta una serie di situazioni, che non lasciano soltanto perplessi, ma addirittura rendono drammatica la situazione economica e sociale di quella zona. È stata chiesta la modifica al progetto del complesso idroelettrico, situando la centrale a monte di Arco, anziché a Torbole. Noi chiediamo che questa soluzione venga anche esaminata ed eventualmente prospettata e sostenuta, ma tutto questo presume una diversa azione, non di questo o di quell'impiegato, non dico di Assessori, — che credo che di queste cose faranno ben altro uso, — ma non dico di questo o di quell'impiegato della Regione, di questo ufficio o di altro, qui ci vuole un'azione politica, un'azione amministrativa, efficace, che parta dal Consiglio regionale, insieme alla Giunta. Ed è questo lo scopo della nostra proposta, di demandare alla Commissione legislativa all'industria il compito di condurre l'indagine nella zona e poi ri-

ferire al Consiglio il quale prenderà le decisioni conformi. Bisogna conoscere le ragioni per le quali la S.I.S.M. per quattro anni ha potuto lavorare senza permesso, vedere chi ha favorito questo, chi ha provocato questo, come si è comportata la Regione nel corso di questi anni. Vedremo anche come si saranno comportati certi amministratori comunali nel corso degli anni passati che non hanno saputo adeguatamente difendere gli interessi delle loro popolazioni, vedremo tutto quanto, faremo cioè un esame completo della situazione. È il meno che si possa chiedere.

In questo senso quindi noi chiediamo che la Regione cambi veramente metodo ed impostazione, quando si tratta, anche sulla difensiva, di condurre un'azione politica ed amministrativa a tutela — in questo caso credo che non sarà messo in dubbio —, dei legittimi interessi delle popolazioni di questa vasta zona del Trentino. Teniamo conto, come dicevo all'inizio, che nasceranno tali problemi, tali squilibri sul piano economico in quella zona, che noi, che gli Enti pubblici e lo Stato dovranno pagare duramente nel futuro, insieme alle popolazioni interessate. Siamo ancora in tempo per intervenire, per modificare, — non diciamo di distruggere quanto si vuol fare —, ma per modificare tutto questo progetto nel senso di contemperarlo alle esigenze della zona da un lato, ed alle esigenze della produzione idroelettrica dall'altro, ma soprattutto agli interessi della zona. È ora di finirla e non si adontino quindi i rappresentanti, qui o fuori di qui, delle società idroelettriche, quando si parla di pirateria, ma è ora di finirla con questi sistemi, che, se non vogliamo chiamarli pirateschi, chiamiamoli come vogliamo, ma si aggettivano da soli, e speriamo che le popolazioni di quella zona sappiano non soltanto fotografare o prendere atto di una situazione negativa, ma sappiano

anche trarne delle conseguenze per il futuro, perché queste cose in quella zona ed altrove nella nostra Regione e nel nostro paese non abbiano ad accadere più.

PRESIDENTE: La parola all'avv. Odorizzi.

ODORIZZI (D.C.): Prima di dire alcune brevissime cose nel merito della questione per quello che mi è possibile, farei una questione di carattere generale, chiedendo al Presidente se esiste ancora la commissione del regolamento. In quanto esista, essa dovrebbe esaminare l'opportunità di inserire nel regolamento alcune norme di carattere procedurale per quanto riguarda proprio le mozioni. Quando noi dobbiamo discutere di un problema anche di modestissima portata, — come una legge che voglia attribuire al corpo di soccorso alpino un contributo di 2-3-5 milioni, — noi vediamo che la Giunta deve estendere una relazione a proposito di questa legge; la legge, con la relazione, deve andare ad una commissione, la quale deve esaminare il tutto e riferire a sua volta con altra relazione al Consiglio, in maniera che il tema arriva ai signori consiglieri adeguatamente istruito, accompagnato da un complesso di elementi di giudizio che mettono i consiglieri in grado di pronunciarsi in forma tranquilla, avendo accertato i presupposti del provvedimento di cui si tratta. Invece — noi assistiamo adesso — e abbiamo assistito anche in passato — alla presentazione di mozioni, le quali pongono in discussione temi magari di formidabile importanza, con riflessi di varia natura, di portata economica alle volte ingentissima, e ci vediamo, come consiglieri, giungere un atto non accompagnato da alcuna relazione illustrativa, non accompagnato da alcun documento o da alcun dato di fatto ed elemento di giudizio, che possa mettere ciascuno di noi, ciascun consi-

gliere, in grado di rendersi personalmente conto dello stato delle cose per pronunciarsi con piena conoscenza. Non è giusto questo, non è un buon funzionamento che noi diamo alla nostra attività. Se, quindi, la commissione del regolamento si convoca per esaminare altri temi sulla base delle esperienze che andiamo vivendo e che devono suggerire taluni miglioramenti nello strumento fondamentale che regola l'attività del consiglio, esaminiamo anche questo. Io per esempio, in questo momento debbo dire che sono chiamato a pronunciarmi su un tema a proposito del quale, realmente, non ho avuto la possibilità di rendermi esatto conto di tutto.

Detto questo, come proposta da sottoporre allo studio e alla valutazione della commissione e poi anche del Consiglio, ai fini del miglioramento delle forme, attraverso le quali noi esplichiamo la nostra attività, nel merito io dirò questo: ho appreso dunque che esiste una autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori e un disciplinare che la accompagna. Che il disciplinare sia stato emesso dopo la concessione dell'autorizzazione provvisoria è assolutamente normale, per quanto a me consta, avendo anche partecipato a sedute del Consiglio superiore dei lavori pubblici; particolarmente quando si trattava della concessione dell'Avisio, avvenne che la concessione dell'autorizzazione provvisoria in base all'art. 13 del T.U. della legge, — ricordo l'articolo per aver dovuto trattare l'argomento allora —, fu data, alla base di un giudizio di larghissima approssimazione relativo al progetto, e all'esistenza di domande in concorrenza ordinaria o straordinaria. Accordata l'autorizzazione provvisoria, interviene l'attività degli organi tecnici per la formulazione del disciplinare e questa attività si svolge attraverso abbondanti, lunghi contatti: presentazione del progetto di dettaglio, discussione diretta

tra organi dello Stato e futuri concessionari, di un aspetto e dell'altro. In genere avviene che le formule, attraverso le quali si attua il disciplinare, sono in ogni caso — anche nel disciplinare provvisorio — di una tale ampiezza protettiva degli interessi pubblici e privati, da non lasciare il minimo margine di dubbio circa la possibilità di avere la difesa adeguata degli interessi che vengono sconvolti o toccati dall'esecuzione del progetto. Anche questo disciplinare provvisorio di cui ho sentito leggere dal cons. Nardin alcune clausole, come avete visto, è di una tale ampiezza nel modo di prescrivere le forme dell'esecuzione del progetto, da non lasciare dei margini scoperti per quelli che sono i danni che l'esecuzione dei lavori dovrà determinare o avrà già determinato. A questo punto dunque è la fase esecutiva che ci interessa, è cioè il vedere se nei confronti del disciplinare ci sono state delle inadempienze che vanno rettificate. Questo è il da farsi, secondo me, cioè il confronto tra le prescrizioni contenute in quel disciplinare e l'esecuzione dell'opera. Questo confronto l'amministrazione regionale, richiesta dai comuni interessati, lo può fare. La Giunta regionale può senz'altro sentire, approfondire, accertare direttamente lo stato delle cose, intervenire, e penso che la Giunta non si rifiuterà assolutamente di far questo, perché mi pare che entri nell'ambito di quella tutela generale degli interessi pubblici che le viene affidata dall'esistenza stessa di norme statutarie, particolarmente dell'art. 9 dello Statuto. In questa mozione però, c'è una parte che io non accetto ed è la questione della commissione. Le commissioni nostre sono commissioni legislative, che devono svolgere il lavoro che viene affidato dal regolamento: funzioni legislative. L'attività amministrativa è della Giunta, ed è la Giunta che può domani, se crede, e penso che lo possa ritenere senz'altro opportuno e

utile, riferire ulteriormente in Consiglio; ma che adesso si introduca il sistema che le commissioni legislative diventino commissioni di studio, di accertamento, di svolgimento di quelle attività che si riconducono al concetto di attività amministrativa, non legislativa, mi sembra criterio da non accettare. Il regolamento prevede anche la possibilità di nomina di commissioni cui affidare compiti specifici. Ma questi compiti specifici devono essere tali da uscire da quello che è l'ambito normale dell'attività amministrativa. Ora qui non si esce dall'ambito normale dell'attività amministrativa quando si dice che la Giunta veda un po' se in ordine a questo disciplinare sono state eseguite le opere nel rispetto delle sue prescrizioni o se non sono state eseguite ed eventualmente intervenga. Non vedo quindi da questo punto di vista l'opportunità di procedere a nomina di commissione, e mi affido senz'altro all'attività della Giunta.

In questi termini io vedo la questione, ripeto l'invito che si consideri l'opportunità di mettere i consiglieri in condizione di poter avere tutti gli elementi di giudizio per potersi pronunciare e non debbano arrivare a delle conclusioni sulla base degli elementi, evidentemente parziali, che occasionalmente emergono nella discussione, che molto spesso deve essere improvvisata.

PRESIDENTE: Volevo solo chiarire, per quanto riguarda il regolamento, che la commissione del regolamento c'è, ed è una commissione che non ha diritto di iniziativa; è una commissione che esamina le proposte di modifica del regolamento che i consiglieri, o chi ne ha interesse, vogliono produrre. Noi non possiamo farci iniziatori di una modifica del regolamento che disciplina la nostra attività, tanto più la Presidenza, perché la Presidenza rappresenta l'intero Consiglio e non può farsi iniziatrice di una modifica del regolamento. Essa deve far ri-

spettare il regolamento quale è. Noi abbiamo solo fatto proposte di modifica del regolamento per quanto riguarda l'amministrazione del Consiglio e del personale. Per quanto riguarda i diritti dei consiglieri e le modalità ecc., devono i consiglieri fare delle proposte, e allora, se c'è materiale, il Presidente del Consiglio, che presiede la commissione del regolamento, sottopone, in base all'art. 20 del regolamento, la proposta di modificazione per dare un parere, lasciando poi al Consiglio la decisione definitiva.

La parola all'Assessore Corsini.

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): Per dire molto brevemente. La Giunta accetta l'impostazione che è stata data dal signor consigliere Odorizzi, per quanto concerne la puntualizzazione di quello che è il vero ed effettivo tema che deve essere oggetto di indagine e di accertamento ed anche per quello che può essere un intervento più completo di assistenza per la tutela di quelli che sono gli interessi di natura pubblica generale. È evidente che questo lavoro, questo compito, è caratteristico di quella che è l'attività amministrativa e generale della Giunta stessa, e che pertanto l'impegno, che in questa mozione viene richiesto, è impegno già scontato e che non vale neanche la pena di dire che si accetta, perché fa parte del dovere stesso. Comunque la Giunta dichiara che ben volentieri corrisponderà a quanto qui desiderato. L'ultima parte, ovviamente, quella di dare un mandato ad una commissione legislativa regionale, ed è già stato detto nell'intervento dell'avv. Odorizzi, è completamente difforme da quelli che sono i vari settori di responsabilità e di competenza. In questo modo perciò la Giunta la mozione così come è formulata, non la accetta, accetta però le parti nella impostazione data dall'avv. Odorizzi.

PRESIDENTE: È stato proposto un e-

mendamento alla mozione, lo leggo: che sostituisce le parole « alla commissione legislativa » con le parole « ad una apposita commissione consiliare ». Chi vuol illustrare l'emendamento?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Presidente, per illustrare l'emendamento non ho bisogno di molte parole. Evidentemente accettiamo le osservazioni fatte dall'avv. Odorizzi e riteniamo che possa essere anche più idonea una commissione ad hoc che evidentemente, se è approvata, dovrebbe essere immediatamente costituita, questo anche per facilitare il consenso di chi, appunto, non condivide l'impostazione primitiva. Una seconda cosa vorrei dire; il cons. Kessler con altri colleghi avevano chiesto la votazione a scrutinio segreto, non so se per ragioni di principio che possano permanere, o per ragioni che possono essere considerate superate in questo momento. Se dovessero essere considerate superate o se potessero, su invito, essere considerate superate, in modo che la proposta venga ritirata, si renderebbe più agevole — perché possibile penso lo sia ugualmente — ma si renderebbe più agevole eventualmente una votazione per divisione. Quello a cui sostanzialmente e soprattutto mirano i presentatori della mozione, è di impegnare Consiglio e Giunta nell'appoggio ai comuni interessati al contrasto di interessi con la S.I.S.M. La forma della quale i presentatori anche si preoccupano in maniera notevole, se non preminente, è contenuta nel secondo comma della mozione, cioè: la Giunta fa quello che è di sua spettanza e di suo dovere, direi, come è già stato riconosciuto, e ne riferisce al Consiglio. Il Consiglio avendone parlato oggi, è giusto che ne sia informato domani e soprattutto perché è giusto che attraverso il Consiglio anche l'opinione pubblica sappia come vanno queste cose. Questo è il pro-

blema, secondo me, numero uno. Il problema numero due è, secondo i proponenti, anche quello di investire oltre che la Giunta — per noi poteva essere la commissione già costituita, accettiamo l'obiezione — una commissione da costituirsi ad hoc che affianchi se gli interessati lo ritengono, affianchi gli interessati e riferisca poi anche al Consiglio, suggerisca soluzioni, suggerisca forme di intervento possibili al Consiglio stesso. Se su questo secondo problema si dovesse rivelare un contrasto tale da pregiudicare la possibilità di approvazione del primo impegno che noi chiediamo con la mozione, la votazione per divisione dovrebbe farci superare l'ostacolo. Per cui chiedo ai presentatori della richiesta di scrutinio segreto, di volerla ritirare considerando benevolmente queste osservazioni che io ho fatto. (*Interruzione*) Si può votare per divisione, certo!

PRESIDENTE: Sull'emendamento il cons. Nardin ha la parola.

NARDIN (P.C.I.): Le obiezioni dell'avv. Odorizzi all'ultima parte della nostra mozione, dico subito, personalmente non mi convincono per questa ragione: che l'accordo di una commissione legislativa ha ormai prefigurato determinati compiti, chiaramente espressi allorché la si costituisce e allorché i consiglieri accettano di farne parte. Ma chi è che impedisce a un Consiglio regionale, come domani a un Parlamento, di attribuire un determinato compito straordinario ad una commissione? La commissione, da quel punto di vista, dovrà cercare di esaudire questo desiderio del Consiglio e quindi agire nell'ambito di questo mandato, dimenticandosi di essere in quel momento commissione legislativa, ma più commissione ad hoc per quel compito. Comunque noi proponiamo la commissione ad hoc, ma non mi si dica che dal punto di vista procedurale o di forma questo non

è possibile, perché questa è una attività amministrativa. Cons. Odorizzi, l'art. 9 dello Statuto stabilisce che la Regione ha tutta una serie di facoltà, « la Regione » e non « Giunta regionale », fortunatamente. La Regione non mi si dica che è formata soltanto dalla Giunta regionale; la Regione comprende prima di tutto il Consiglio e poi l'organo esecutivo. È mai ammissibile che il Consiglio regionale non possa, in presenza di una determinata situazione, non possa rendersi conto di quello che è avvenuto, anche dal punto di vista del controllo, di come si è comportato l'esecutivo, se ha cioè esercitato queste facoltà nel corso di questi anni nei confronti della S.I.S.M. nelle sedi previste dallo Statuto, o se non le ha esercitate, e perché, ecc. La Regione, mi pare, si deve intendere anche da questo punto di vista, e non sempre cadere in queste fittizie distinzioni di attività amministrativa, di attività legislativa. Un Consiglio non ha soltanto una facoltà legislativa, soprattutto quando determinate sue facoltà discendono da norme costituzionali, quali l'art. 9. Mi pare che c'è una sentenza di diversi anni fa che la stessa Corte Costituzionale ha proposto di fare una diatriba tra la Regione sarda e lo Stato, circa poteri della Giunta e poteri del Consiglio e abbondantemente parla circa queste facoltà, non puramente legislative di una assemblea quale la nostra, ma anche dei campi nei quali il Consiglio ha il dovere, oltre che il potere, di esercitare il suo diritto di giudizio oltre che di critica, di ispezione ecc. e non attraverso le interpellanze e le interrogazioni soltanto, cons. Odorizzi. Ad ogni modo mi pare che costituire una commissione ad hoc si possa, e quando si dice commissione significa anche non escludere i rappresentanti della Giunta; una commissione ad hoc potrebbe comprendere rappresentanti della Giunta e del Consiglio, si possono vedere anche dei tecnici insieme ai consiglieri.

Chi è che ha detto che bisogna che sia formata soltanto dai consiglieri? Una commissione potrebbe anche essere costituita con l'intervento di persone esterne, rappresentanti delle stesse amministrazioni comunali interessate e così via. Quindi mi pare che non sia proprio una cosa fuori luogo questa nostra proposta da un punto di vista di forma e di sostanza. Del resto non mi sembra che sia la prima volta che noi nominiamo, — d'accordo non in analoghi casi —, commissioni ad hoc per compiti che a un bel momento bisognerebbe chiedersi se sono proprio legislativi. Una interruzione intelligente del capogruppo della D.C. ha concluso, non molto felicemente, l'intervento del collega Canestrini, perché il collega Canestrini diceva prima « l'impotenza dei poteri ». Ma l'impotenza dei poteri avviene perché determinate parti politiche sono dall'altra parte, che impediscono che certe cose si realizzino in un senso e si realizzino nell'altro, che si realizzi la Trento-Malè, lo scandalo nazionale, e non si realizzino altre cose. Ad ogni modo, ritornando a bomba, penso quindi che da un punto di vista formale e sostanziale il nostro emendamento possa riportare in un alveo più raccomandabile ed accettabile l'iniziativa primitivamente proposta, di dar mandato alla commissione legislativa, in questo caso ad una commissione ad hoc, di concludere questo esame che va fatto speditamente, che l'amministrazione regionale sinora non ha fatto. E c'è da chiedersi perché l'amministrazione regionale non lo ha fatto sinora questo esame globale di tutti i problemi e perché soprattutto i poteri della S.I.S.M. non sono stati sinora adeguatamente ridimensionati, per dar più sostegno alla posizione delle popolazioni interessate. Il disciplinare prevede tutta una serie di norme, ma chi obbligherà la società a far certe cose? Chi? Chi l'ha chiesto? Qualche funzionario del Ministero dei lavori pub-

blici? Sarebbe la più bella barzelletta se lei mi dicesse di sì. Ma chi allora? Lo Stato? Ma che cosa è lo Stato? La legislazione comunale? Non scherziamo, è un sassolino dinanzi al Monte Bianco.

E allora ecco che bisogna fare qualche cosa di diverso per obbligare la S.I.S.M. a rispettare perlomeno questo, ma anche, sulla scorta di quanto è avvenuto fino ad ora, a verificare il progetto stesso, per impedire che il futuro di quella zona venga sconvolto letteralmente.

Quindi mi pare che la proposta nostra possa essere accettata. Comunque starà adesso alla maggioranza del Consiglio prenderne atto in un senso o nell'altro.

PRESIDENTE: Votiamo per divisione? La prima parte della deliberazione è rivolta alla Giunta regionale, e potrebbe essere accolta da consiglieri che non condividono invece la seconda parte del mandato alla commissione anche ad hoc; effettivamente sono due diverse deliberazioni. È vero che uno potrebbe consentire di dar mandato alla Giunta e non consentire di dar mandato alla commissione ad hoc. Costringere a dar un voto unitario è mettere nelle condizioni il consigliere di non esprimere adeguatamente la propria volontà. Quindi ritengo che in base all'art. 84 del regolamento, si possa mettere a votazione per divisione. Quando la divisione...

RAFFAELLI (P.S.I.): A tutti in sostanza.

PRESIDENTE: Quando la deliberazione è suscettibile di divisione. Ora, le premesse non sono suscettibili di divisione, ma quando si deliberano due cose diverse, allora si può fare. In ogni modo abbiamo fatto anche in un altro caso questo. C'è una richiesta di votazio-

ne segreta, allora sulla prima parte, e poi una seconda sul resto. Cinque consiglieri hanno già votato, va bene. Prego distribuire le schede. Si vota questa parte della mozione, evidentemente tutte le premesse più: « impegna la Giunta regionale a valersi immediatamente delle facoltà concesse alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia, e ad intervenire con energia nella fase istruttoria e in altra sede competente, per garantire, ecc. ». Volevo sottolineare questo: se il Consiglio regionale fosse contrario a questa parte della mozione, la mozione cade. Cadendo le premesse, non si può più votare la conseguenza. Allora facciamo l'appello.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: hanno votato 39 consiglieri, 16 voti favorevoli, 21 contrari, 2 schede bianche. Quindi la mozione è respinta.

Si interrompe la seduta. Si va fino alle 2 oggi, mentre domani c'è orario diviso. Si interrompe per 10 minuti.

(Ore 11,55)

Ore 12,10.

PRESIDENTE: Passiamo al **punto 5 all'Ordine del giorno: Disegno di legge n. 10: « Norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi »** (rinviato dal Governo il 12 febbraio 1961). (*)

La parola al relatore della commissione legislativa finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa esprime parere favorevole unanime al disegno di legge n. 10, in quanto l'onere di 2 milioni, stabilito dalla Giunta per l'attuazione della legge nell'esercizio 1961, trova co-

(*) Vedi Appendice a pag. 55

pertura nello stanziamento del cap. 53 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente.

PRESIDENTE: La parola al relatore della commissione legislativa degli affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa degli affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha esaminato il disegno di legge di cui sopra, nella seduta del 15 marzo 1961.

La motivazione del rinvio si riferisce al fatto che nel disegno di legge non è indicata l'entità del contributo regionale e i relativi

mezzi di copertura e pertanto esso contrasta con l'art. 81 della Costituzione.

A questi rilievi si ovvia con una nuova formulazione dell'art. 12.

Nel corso della discussione è affiorata la opportunità di introdurre delle modifiche di carattere formale che risultano dal testo allegato.

Infine la Commissione con 5 voti favorevoli e 3 astensioni ha deciso di modificare il disegno di legge allo scopo di introdurre la delega alle Province per l'attuazione della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Legge rinviata dal Governo

Testo della Commissione

Art. 1

Nella Regione Trentino-Alto Adige la rendita prevista dalle vigenti leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, è estesa a tutti i lavoratori ammalati di silicosi o asbestosi, associata o non a tubercolosi polmonare in fase attiva, qualunque sia la data della cessazione della lavorazione protetta dall'assicurazione obbligatoria contro la silicosi ed asbestosi.

Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e coloro che, nati nella Regione e residenti altrove, vi stabiliscano successivamente la loro residenza, purché, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del Paese da cui provengono.

La Regione, nel caso in cui le prestazioni dello Stato estero siano inferiori a quelle previste in Italia, se ne assume la differenza.

Art. 1

... data della cessazione dalla lavorazione protetta ...

Idem

Idem

<i>Legge rinviata dal Governo</i>	<i>Testo della Commissione</i>
Art. 2 (Invariato)	Art. 2 (Invariato)
Art. 3 (Invariato)	Art. 3 (Invariato)
Art. 4 Le rendite quando ricorrano i casi di cui agli artt. 1 e 3, le maggiorazioni delle rendite previste dall'art. 2 e l'assegno « una volta tanto » ai superstiti aventi diritto di cui all'art. 3 della presente legge, sono a carico dell'Amministrazione regionale.	Art. 4 ... sono a carico della Regione.
Art. 5 Le domande documentate per ottenere le rendite, le revisioni delle rendite e gli assegni previsti dalla presente legge, debbono essere presentate all'Assessorato regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità, che provvederà alla loro istruttoria e definizione ed alla gestione del relativo servizio secondo le norme previste dalle leggi dello Stato e della Regione, istituendo, ove occorra, apposita gestione. L'Assessore regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità, può avvalersi, a tale fine, dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'Istituto assicuratore.	Art. 5 ... presentate alla Giunta provinciale competente per territorio, che provvederà ... Le Giunte provinciali potranno avvalersi, a tale fine ...
Art. 6 Nella Regione Trentino - Alto Adige i lavoratori, addetti anche in via saltuaria alle lavorazioni che espongono al pericolo della si-	Art. 6

Legge rinviata dal Governo

Testo della Commissione

licosì o della asbestosi indicate nella tabella annessa al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, debbono essere sottoposti preventivamente e comunque non oltre i cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, a cura ed a spese del datore di lavoro, a visita medica da parte dell'E.N.P.I. o dei medici di fabbrica, oppure di Enti a ciò autorizzati dall'Assessorato regionale della previdenza, assistenza sociale e della sanità, sentito l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 7

(Invariato)

Art. 8

(Invariato)

Art. 9

È fatto obbligo al datore di lavoro, in occasione delle visite mediche previste dalla predetta legge, di consegnare al lavoratore, nel termine di giorni venti dalla data di esecuzione della visita, copia della scheda personale, qualunque sia il risultato della visita stessa.

Tale scheda deve essere compilata a cura del datore di lavoro e deve essere conforme al prescritto modello E.N.P.I.

Qualora il lavoratore risulti affetto da silicosi od asbestosi di qualunque grado, è fatto obbligo al datore di lavoro di trasmettere copia della scheda personale all'Assessorato regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità nello stesso termine di giorni venti dall'esecuzione della visita.

... Assessorato provinciale competente, sentito l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Art. 7

(Invariato)

Art. 8

(Invariato)

Art. 9

... previste nel D. P. R. 20 marzo 1956, n. 648, di ...

... all'Assessorato provinciale competente nello stesso ...

Legge rinviata dal Governo

Testo della Commissione

Art. 10

Le schede di cui all'art. 9 nonché i documenti radio e schermografici ed i registri di cui all'art. 7 debbono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo non inferiore a quindici anni nella località ove si eseguisce il lavoro.

Art. 11

All'Assessore regionale della previdenza e assistenza sociale e della sanità è demandata la vigilanza sulle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

In caso di accertato inadempimento nell'esecuzione delle visite mediche, queste saranno fatte eseguire a cura dell'Amministrazione regionale con spese a carico del datore di lavoro inadempiente, salva ed impregiudicata la applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato.

Art. 10

... quindici anni nella sede locale dell'azienda.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività dell'azienda nella regione, gli atti di cui sopra dovranno essere depositati dal datore di lavoro presso la sede dell'Assessorato provinciale competente, entro 90 giorni.

Art. 11

All'Assessore provinciale competente è demandata ...

... a cura della Giunta provinciale con spese ...

Art. 11 bis

La Giunta regionale può sempre sostituirsi alle Giunte provinciali in caso di violazione delle norme di legge o delle direttive che ha facoltà di impartire per regolare l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.

Art. 11 ter

Il Consiglio regionale assegna annualmente a ciascuna Provincia un apposito fondo

Legge rinviata dal Governo

Testo della Commissione

Art. 12

Per gli oneri derivanti dalla presente legge la Regione provvede con un contributo annuo da iscriversi in apposito capitolo di spesa del bilancio regionale.

L'ammontare del contributo sarà determinato di anno in anno con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 13

(Invariato)

Art. 12

Per l'esercizio finanziario 1961 la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in Lire

L'assegnazione dei fondi alle due Province sarà effettuata con la legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al cap. n. del bilancio per l'esercizio finanziario 1961.

Art. 13

(Invariato)

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola all'Assessore Mognoni.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Mi incorre l'obbligo di esprimere il parere della Giunta sul progetto legge che è in discussione, parere che nasce da un riesame generale ed attento della materia, fatto all'indomani dei lavori della commissione e rispettivamente dei contatti diretti romani, che naturalmente hanno rivisto il problema e hanno consigliato determinati emendamenti, determinate modifiche. Ora, il complesso di questi emendamenti, di queste modifiche, è assai vistoso. Io mi auguro che il presentatore, il collega Raffaelli, possa condividere la bontà degli emendamenti stessi e si possa trovare la strada comune per giungere al varo della legge. Dirò come premessa che, qualora il complesso delle modifiche che io verrò adesso elencando ed enunciando una ad una, dovessero creare delle perplessità od altro, la Giunta sarebbe perfettamente d'accordo per un eventuale riesame, quanto mai veloce, affrettato, in sede di commissione legislativa, ed uno spostamento quindi rispetto all'ordine del giorno odierno per il varo, comunque nella tornata che sta per concludersi. Detto questo inizierò la serie degli emendamenti o comunque di quelle modifiche che ragionevolmente siamo venuti nella determinazione di apportare al progetto. Vorrei soffermarmi un momento soltanto sull'art. 1 che la commissione, so benissimo, non ha voluto esaminare nella eccezione sollevata dal Governo a suo tempo e che, dopo i contatti romani avuti con la Presidenza del Consiglio, e da parte dello stesso ufficio legislativo della Regione, è stato assolutamente consigliato, salvo la possibilità di un ulteriore rifiuto da parte del Governo, di rivedere il concetto contenuto nel secondo comma dell'art. 1, concetto che noi avremmo condensato in questo emendamento,

sostitutivo quindi del secondo comma dell'art. 1: « Al beneficio sono ammessi i lavoratori residenti nella Regione, purché, se provenienti dall'estero, non abbiano diritto alle prestazioni assicurative del paese da cui provengono ». Spiegherò subito il perché di questa modifica e di questo riesame dell'osservazione governativa, che, pur non essendo un'autentica osservazione, era comunque un preciso consiglio di riesame, di rivedere il testo per chiarirlo meglio. Questo nuovo testo elimina anzitutto i riferimenti alla data di entrata in vigore della legge, mentre il testo originario dei presentatori, o del presentatore Raffaelli, sembrava volesse escludere i lavoratori arrivati successivamente all'approvazione della legge. Ritengo che questa sia più una questione, un gioco interpretativo di parole che non la sostanza, e ritengo che il presentatore sia senz'altro d'accordo su questa tesi. Poi elimina ancora il requisito della nascita in Regione, che a detta dei competenti può in qualsiasi momento sembrare contro il dettato della Costituzione. Questo è per quanto riguarderebbe l'art. 1, articolo che la commissione ha completamente superato, non ha voluto esaminare, non ritenendo la precisazione governativa degna di osservazione di rilievo. E passo subito all'art. 2, dicendo che la Giunta è venuta nella determinazione di sopprimere questo art. 2, perché le norme contenute precise nell'art. 2 sono previste dagli artt. 1 e 2 della legge 10 febbraio 1961, n. 51. Noi, come si sa, abbiamo facoltà integrativa in questo settore e dobbiamo stare molto attenti a questo proposito per non vederci dei rifiuti da parte del Governo. Io ho qui alla mano la legge del febbraio 1961, n. 51 e l'art. 1 e l'art. 2 che suonano precisamente così — li leggo perché la lettura del testo può garantire appunto della completezza di queste norme che ripetono esattamente le norme previste dall'art. 2 della nostra legge, che quindi non avrebbe nessuna ra-

gione di essere ripetuta —, dice: « Nell'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, come modificato dall'art. 5 del D.P.R. 20 marzo 1958, n. 648, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: la prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia, e dopo almeno 6 mesi da quello della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente ». Concetto esattamente contenuto e ripetuto dall'art. 2 della nostra legge. Ancora, l'art. 2 di questa legge febbraio 1961 suona così: « Il termine limitativo di 15 anni, fissato dall'art. 16 del D.P.R. ecc. per la revisione delle rendite previste nell'articolo medesimo, è soppresso. La presente legge ecc. ». Quindi sono norme che sono contenute in questa legge del febbraio 1961 e che quindi non danno luogo a doversi ripetere nella nostra legge. Per l'articolo 3 non avremmo alcuna eccezione da sollevare, così neppure per l'art. 4 e neppure per l'art. 5, salvo l'ultimo comma dell'art. 4, dove si dice: « L'Assessore regionale della previdenza sociale e della sanità, può avvalersi a tale fine dei servizi delle sedi provinciali dell'I.N.A.I.L. di Trento e di Bolzano, stipulando apposita convenzione con l'istituto assicuratore », per il quale comma noi proponiamo la soppressione, in quanto lo riprendiamo poi in un articolo aggiuntivo espressamente elaborato, in quanto proponiamo anche poi la soppressione di altri articoli, perché contenuti nel regolamento emanato alla legge di cui parlavo poc'anzi. E ora parliamo anzitutto dell'art. 6. L'art. 6 sarebbe rielaborato, per una rielaborazione sostanziale e soprattutto per dei chiarimenti, delle chiarificazioni che sono indispensabili e che sono contenuti nell'ultimo comma di questo articolo rielaborato. L'art. 6 così rielaborato suona: « I lavoratori prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui alla ta-

bella annessa al D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648, e comunque non oltre 5 giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti a cura e spesa del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a ciò autorizzati dall'Ispettorato provinciale del lavoro, allo scopo di accertare l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette ». Segue un comma che è esplicativo e chiarificatore, a proposito del primo e poi di un terzo che dicono: « Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro ». Concetto anche questo che è contenuto nelle disposizioni regolamentari della legge statale. Terzo ed ultimo comma: « A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una attestazione secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione della legge 12 aprile 1943, n. 455, e successive modificazioni ». Ed ecco che, in armonia con questo richiamo al regolamento, noi proponiamo la soppressione dell'art. 7, la soppressione dell'art. 8, la soppressione dell'art. 9 e la soppressione dell'art. 10, perché contengono tutti delle norme che sono già contemplate dal regolamento di esecuzione alla legge stessa. Io ho qui alla mano il testo del regolamento, naturalmente ve ne faccio grazia perché sarebbe un po' troppo pretendere di leggerlo, siccome è di 17 articoli e non mi pare sia il caso; è il caso se mai di fare un esame in separata sede, in sede di commissione. Comunque, da un esame attento fatto dagli uffici dell'Assessorato, è risultato che tutte queste norme contenute negli articoli dal 7 al 10 sono esattamente la ripetizione delle norme previste dal regolamento alla legge statale, come dicevo poc'anzi. Cosicché giunti alla soppressione dell'art. 10 abbiamo previsto un nuovo articolo 10 bis, che sostituisce effettivamente con il richiamo al regolamento di cui parlavo poc'anzi, tutti gli ar-

ticoli soppressi, soltanto con questo specifico richiamo: per le visite mediche e gli accertamenti richiesti dalla presente legge e comunque necessari per la concessione della rendita di cui al precedente art. 1, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione della legge 12-4-1943, n. 455 e sue successive modificazioni approvate con D.P.R. 21 luglio 1960, n. 1169. Questo semplice richiamo rende più snella e più leggera, naturalmente meno appesantita la legge, non ripete norme che sono già contenute e che noi non saremmo neppure abilitati a ripetere, ma fa uno specifico richiamo ad esse e le convalida. L'art. 11 rimarrebbe invariato, avremmo ancora un art. 11 bis. E qui viene la questione dell'art. 14, questione fatta dall'Assessore Benedikter in sede di commissione e contro la quale sembrava che io fossi decisamente contrario. Io non apro adesso una discussione, per amor di Dio, sull'art. 14 perché mi porterebbe troppo lontano. Ripeto ancora, se è necessario a chiarimento delle nostre intenzioni e soprattutto del nostro pensiero, che noi non siamo pregiudizialmente contrari all'applicazione dell'art. 14, assolutamente no, vorremmo vedere però l'art. 14 applicato nel modo migliore, più razionale e soprattutto più funzionale, che dia garanzia di funzionalità, tenendo sempre presente che l'art. 14 parla di delega alle province, ma anche ai comuni, agli enti locali ecc. Ed ecco che in questa circostanza specifica, riteniamo che l'entè particolarmente indicato e funzionale a questo effetto, non sia la Giunta provinciale, che non dispone di alcun Assessorato competente, di alcuna organizzazione in questo settore, ma siano i Consorzi provinciali antitubercolari, regolari enti locali contemplati dall'art. 14. Io ho alla mano lo statuto del Consorzio provinciale antitubercolare di Trento e di Bolzano, e posso garantire naturalmente che le cose stanno in questo modo, a parte il fatto che i signori commissari possono

sempre accertarsi personalmente. Quindi questo articolo 11 bis dice semplicemente: « La esecuzione delle funzioni amministrative previste dalla presente legge sono delegate ai consorzi provinciali antitubercolari di Trento e di Bolzano per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ». E poi, per concludere, c'è l'art. 12 che abbiamo formulato in questo senso, per l'esercizio finanziario — ormai bisogna parlare del 1962 non più del '61 perché evidentemente siamo agli sgoccioli dell'esercizio finanziario, ed è il caso di prospettare l'azione futura — la spesa complessiva per l'attuazione della presente legge è fissata in lire tot, fisseremo l'importo. Alla copertura dell'onere si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitale numero tale, del bilancio per l'esercizio finanziario 1962. Queste nel complesso le modifiche che la Giunta, dopo un attento esame, un attento vaglio della cosa, presenta al Consiglio. Ripeto, vorrei non essere frainteso e soprattutto non fosse fraintesa l'azione della Giunta stessa. Non c'è nessuna volontà da parte nostra di opposizione a quello che è il progetto presentato per iniziativa consiliare dal collega cons. Raffaelli, soltanto il desiderio, ad un certo punto anche doveroso, di formulare il progetto-legge nei migliori dei modi possibili e garantirne così, da parte del Governo stesso, l'accettazione ed il suo passaggio. Ripeto, contatti romani hanno consigliato queste modifiche e la più attenta valutazione soprattutto delle norme già esistenti in campo nazionale. Io penso che il proponente vorrà senz'altro esaminare attentamente queste nostre proposte, che non potranno che trovarlo consenziente. Ripeto, per quanto riguarda la strada da seguire, noi non abbiamo pregiudiziali. Se si vuole seguire la via degli emendamenti in questa sede, in Consiglio, farlo subito cioè, sarebbe quasi un atto di fede nei confronti della Giunta che io personal-

mente e ritengo anche la Giunta non pretende, non richiede; si potrebbe fare in questo modo. Se viceversa il proponente consiglia un brevissimo rinvio alla commissione, noi siamo perfettamente d'accordo anche in questo senso, convenendo fin d'ora che il progetto legge trovi poi pronta approvazione in sede di Consiglio regionale nel corso della tornata presente.

PRESIDENTE: Sulla proposta? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Eccezionalmente devo ammettere che ha detto molto bene l'Assessore Molignoni nell'affermare che non è presunzione sua e dei suoi colleghi di Giunta che noi facciamo un atto di fede nei loro confronti. Infatti non siamo in queste condizioni di spirito e di reciproci rapporti amichevoli e di fiducia assoluta che ci inducano a fare questo atto di fede. Dico subito che mi comporterò a seconda di come mi consiglieranno gli altri colleghi presentatori e soprattutto doverosamente voglio sentire il parere del Presidente della commissione e degli altri colleghi della commissione competente. È giusto che una serie di modificazioni di notevolissima portata ad una legge, che in commissione era stata esaminata e che dalla commissione è stata licenziata in una certa maniera, non possano essere accolte che con il consenso della commissione stessa. Vorrei osservare un paio di cose, così, perché ho l'abitudine di dire quello che penso. Trovo veramente strano, anche se non voglio supporre che ci siano dei motivi oscuri o dei motivi men che benevoli nei confronti della legge, ma trovo veramente strano che questa bordata di grossi calibri, intesa a modificare notevolmente la legge, venga sparata qui all'ultima ora, quando presumo che si sarebbe potuto avvertire per tempo chi di dovere. Suppongo che mi si ri-

sponderà che gli uffici son dovuti andare a Roma, o han dovuto proporre problemi a Roma e aspettare che Roma parlasse. Ricordo una cosa però, che prima della discussione e approvazione di questo disegno di legge caduto, è bene ricordarlo, per una osservazione del tutto estranea alla sostanza della legge e anche impropria del Governo, c'erano stati tutti questi contatti con Roma. Ricordiamo benissimo che uno dei consulenti dell'Assessorato che aveva studiato il problema, aveva proposta una serie di emendamenti aggiuntivi che dovevano rappresentare il perfezionamento della legge, secondo il punto di vista non tanto della Giunta, ma secondo il punto di vista degli uffici centrali del ministero del lavoro e della previdenza sociale competente in materia. Ora, il minimo che si deve rilevare è questo: che questi nostri mentori che abbiamo a Roma, lasciano ampio margine al dubbio sulla loro sapienza e sulla loro saggezza, se a distanza di pochi mesi hanno ribaltato praticamente tutto quanto avevano detto e dato come definitivo, per proporci una serie di nuove indicazioni. Comunque, queste osservazioni a parte, nel merito mi sembra così a prima impressione, pur senza presumere di aver potuto valutare a semplice comunicazione orale la portata degli emendamenti, mi sembra che essi non siano tali da snaturare i fini della legge. Questo come impressione. Il mio parere è che la legge torni in commissione, torni subito, magari domani se non oggi, e dico domani perché io avanzo formale richiesta qui, con la preghiera che venga fatta propria dal Presidente della commissione, avanzo formale richiesta di invito, a termini di regolamento, di un esperto che mi riservo di indicare. Cioè in quella sede in cui si dovrà rivedere la legge secondo le indicazioni o le richieste della Giunta, che riflettono poi richieste e suggerimenti degli uffici del ministero, chiedo che la commissione, avvalendosi di una sua facoltà regolamentare,

chieda l'intervento di un esperto che mi riservo di designare. La cosa che non vorrei avvenisse in nessun caso, sarebbe quella del rinvio ulteriore della legge a dopo le vacanze, è una legge che è nata veramente sotto una cattiva stella. Ricordo ancora che il Governo la rinviò perché mancava l'indicazione della fonte di entrata, invocando l'art. 81 della Costituzione, quando era chiaro ad un esame semplicemente attento di quella legge, l'anno scorso, che non si doveva, non era obbligatorio indicare l'entrata, in quanto per l'anno di approvazione, cioè il 1960, per quello scorcio che restava, non era prevista spesa alcuna e ci si riservava di indicarlo evidentemente in seguito nel bilancio della Regione. Quindi è stata respinta per un equivoco, per il resto andava bene, sarebbe andata bene. Ora stanno nascendo queste ulteriori complicazioni e non vorrei che portassero a perdere addirittura un anno, perché se saltiamo questa tornata, evidentemente perdiamo un anno, in quanto sarà approvata se tutto va bene nell'autunno. Per l'indicazione negativa agli enti da delegare, sul momento non ho niente da dire, mi pare che possa restare aperta la porta a qualche obiezione da parte di altri o da parte del sottoscritto stesso, per cui, come per tutte le altre cose, dico: torniamo in commissione, torniamoci entro domani e con la richiesta appunto della convocazione di un esperto di nostra designazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich möchte auf Grund der Geschäftsordnung die Verweisung dieser Abänderungsanträge an die Kommission formell beantragen, und zwar weil eben ein Vorschlag des Ausschusses behandelt wurde, zu dem wir Abänderungsvorschläge gemacht haben, womit jetzt praktisch ein neuer Text des Ausschusses vorliegt. Dazu möchte

ich sagen, daß es wohl nicht möglich ist, die Kommission vor morgen nachmittag einzuberufen, da es ja nicht bekannt war, daß heute nachmittag hier irgendeine Sitzung stattfinden würde. Das möchte ich also formell beantragen und nur andeutungsweise auf einige Dinge eingehen, die der zuständige Assessor vorgebracht hat.

Ich muß zusätzlich zu dem, was der Abgeordnete Raffaelli bereits gesagt hat, betonen, daß es sich um ein Gesetz handelt, das mit Ausnahme einer geringfügigen Bemerkung schon einmal durchgegangen ist. Ich muß sagen, ich bleibe Autonomist und kann nicht anders, auch dort, wo es sich um die Verteidigung der Befugnisse der Region — und nicht der Provinz — gegenüber der Zentralregierung handelt: hier scheint mir irgend etwas nicht ganz im Einklang mit der autonomistischen Auffassung, mit der Verteidigung der Prinzipien der Autonomie gemäß dem bestehenden Statut zu sein. Ich kann aber nicht näher darauf eingehen.

Ich möchte noch etwas über das Konsortium für die Tuberkulosebekämpfung als delegierte Körperschaft sagen. Diese Körperschaft als solche ist vielleicht sehr geeignet, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen, und damit besteht meinerseits keine grundsätzliche Opposition dagegen. Ich muß aber meine Zweifel äußern — und nahelegen die Sache doch wenigstens heute und morgen besser zu untersuchen —, ob dieses Konsortium unter die örtlichen öffentlichen Körperschaften fällt, denen gemäß Art. 14 Funktionen übertragen werden können. Ich möchte hier lediglich einen Zweifel aussprechen. Der Sinn des Art. 14 war doch, Verwaltungsfunktionen von der Region auf örtliche öffentliche Körperschaften zu übertragen, die den zu betreuenden Interessen örtlich näher stehen. Ich weiß, daß das Konsortium Rechtspersönlichkeit hat und auf Provinzebene tätig

ist. Ich kenne auch das Statut. Es will mir aber scheinen, daß dieses Konsortium, dessen Präsident der Präsident des Landesausschusses ist, als Körperschaft in eine halbstaatliche Organisation eingereiht ist. Diese Körperschaft wäre also nicht örtlich fundiert, sondern von einer halbstaatlichen Organisation und damit von der Zentralgewalt abhängig. In diesem Falle scheint mir der Sinn der Übertragung von Verwaltungsbefugnissen der Region auf die Provinzen, die Gemeinden und andere örtliche Körperschaften nicht mehr gewahrt. Diese Körperschaften müssen örtlich sein auch in dem Sinne, daß sie unabhängig sind und nicht in einer institutionellen Abhängigkeit von der Zentralgewalt stehen. Das alles möchte ich aber nur als Zweifel aussprechen und damit die Notwendigkeit unterstreichen, diese Seite der Frage noch besser zu untersuchen.

(Vorrei in base al Regolamento chiedere formalmente il rinvio di questi emendamenti alla Commissione. Ciò perché proprio ora abbiamo trattato una proposta della Giunta a proposito della quale sono stati presentati da parte nostra degli emendamenti, di modo che la Giunta ha praticamente a che fare con un nuovo testo. Penso non sia possibile convocare la Commissione prima del pomeriggio di domani, visto che nessuno sapeva che nel corso di questo pomeriggio avesse luogo una seduta. Ciò è quanto chiedo formalmente e solo di sfuggita vorrei occuparmi di alcune cose toccate dall'Assessore competente.)

In aggiunta a quanto già detto dal consigliere Raffaelli devo sottolineare che si tratta qui di una legge già approvata, ad eccezione di una insignificante osservazione. Devo dire che continuerò a restare autonomista e non posso pertanto tacere quand'anche si tratta della salvaguardia di attribuzioni della Regione anziché della Provincia, attribuzioni da tutelare nei confronti del Governo centrale:

mi sembra che nel caso in oggetto vi sia qualcosa non del tutto in armonia con il pensiero autonomistico e con la necessità di salvaguardare i principi autonomistici a seconda dello Statuto vigente; ma non posso occuparmene più dettagliatamente.

Vorrei dire qualcosa a proposito del Consorzio Antitubercolare nella sua veste di Ente delegato. Tale Ente come tale è forse quanto mai indicato per interessarsi della faccenda e per quanto riguarda me non mi ci oppongo per ragioni di principio. Devo però manifestare i miei dubbi raccomandando di esaminare ancora meglio il caso almeno oggi o domani per vedere se tale Consorzio va considerato come appartenente agli Enti pubblici locali, ai quali in base all'art. 14 è possibile trasferire delle funzioni. Mi limiterò ad esprimere in proposito un mio dubbio. Il significato dell'art. 14 fu quello di trasferire funzioni amministrative dalla Regione a Enti pubblici locali, più vicini localmente agli interessi da curare. So che il Consorzio ha personalità giuridica e svolge la propria attività su scala provinciale. So pure qual è lo Statuto. Mi sembra peraltro che tale Consorzio, il cui Presidente è pure Presidente della Giunta provinciale, sia inquadrato come Ente sotto forma di organizzazione parastatale. Si tratterebbe quindi di un Ente non radicato localmente, ma di un'organizzazione parastatale, la quale pertanto dipende dal potere centrale. Nel caso in oggetto quindi non mi appare più, sia rispettato il significato stesso del trasferimento di funzioni amministrative dalla Regione alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali. Questi Enti dovranno essere a carattere locale anche nel senso cioè di essere indipendenti e non istituzionalmente dipendenti dal potere centrale. Tuttociò volevo dirlo soltanto sotto forma di dubbi, al fine di sottolineare così la necessità di esaminare ancora meglio tale preciso aspetto della questione.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): Io voglio rispondere brevemente al collega Raffaelli, quando dice che in sostanza accetta la proposta, proposta che era subordinata se mai anche al varo immediato attraverso la presentazione di emendamenti, ma trovo molto più logico la proposta del riesame in commissione. Ma alla eccezione che lui solleva quando dice: « strano, la sparata dell'ultima ora », il collega Raffaelli ha già anticipata la risposta che io avrei dovuto dare. Permetta che la ribadisca e che ripeta che questa è una risposta che non è occasionale, che non è ricercata, ma è una risposta onesta, seria, legittima che ero in diritto di dare. A un certo momento, e ho qui il documento relativo, mi si dice che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentita in via breve — e non faccio il nome, si tratta naturalmente di organo competente della Regione — ritiene essenziale la modifica dell'art. 1. Stando le cose a questo punto, ho dovuto evidentemente approfondire l'esame, ho dovuto rivedere tutto il problema e allora ho preso contatti diretti anch'io con il dr. Fabiani, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ho sentito e ho parlato a lungo sulle difficoltà e su quali sono le ragioni di questo irrigidimento da parte del Governo. Fatto questo, evidentemente, ho dovuto poi fare quell'esame che non era stato fatto prima da parte di nessuno, né dai presentatori, né da parte della commissione, l'esame cioè della legge del febbraio 1961, di cui non si è mai parlato in commissione, — datemene atto, egregi colleghi —, che tutti avevamo bellamente ignorato. Io non potevo ignorarla per quelle responsabilità che sono andato assumendo quando ho assunto l'Assessorato stesso. Ed ecco le ragioni quindi del perché arrivo all'ultimo momento. Se ci fosse stata intenzione subdola da parte mia o

da parte della Giunta nei confronti dell'iniziativa consiliare, avremmo fatto una cosa molto semplice che era nelle nostre facoltà: avremmo presentato un contro-progetto che poi andava in commissione, che praticamente avrebbe poi visto respingere il progetto dell'iniziativa consiliare, e il nostro progetto di legge è qui, collega Raffaelli, è qui pronto, bastava che io lo presentassi alla Presidenza del Consiglio, cosa che non abbiamo ritenuto di fare proprio per un senso di cordialità e di rapporti umani con i signori consiglieri. Questo soltanto volevo precisare. D'altronde sono d'accordo che venga anche l'esperto, perché di esperti mi sono servito io, e se ci sarà un esperto in più niente di male, perché mi pare che la materia nella quale si naviga sia abbastanza complessa e meriti veramente un esame da parte di esperti. Al dr. Benedikter dico che non posso che prendere atto della sua non eccezione, quanto meno di principio, sulla questione della delega al consorzio antitubercolare e in sede di commissione avremo modo di chiarire tutti i dubbi relativi all'ente locale, cosiddetto consorzio antitubercolare, e lo statuto che abbiamo a disposizione chiarirà eventuali dubbi. Io quindi non posso che dichiararmi d'accordo con il proponente Raffaelli e con lo stesso Presidente della commissione, perché la commissione sieda al più presto e il problema venga riesaminato nel suo completo e giunga al più presto alla migliore soluzione.

PRESIDENTE: Guardate che domani faremo seduta divisa. L'ordine del giorno come il solito si arricchisce di argomenti invece che diminuire. Vorremmo arrivare a concludere. Guardate che noi dobbiamo votare contro il passaggio agli articoli, poi mandiamo in commissione il disegno di legge. Il regolamento dice così, quindi va rispettato.

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per chiedere al Presidente della commissione una precisazione circa la sua opinione sull'ora e il giorno della convocazione. Al signor Presidente del Consiglio, — quando avrà finito di consultare il regolamento, non prima —, chiedo se, posto che in commissione riusciamo a esaminarlo, si può impegnare con l'accordo di tutti a mettere questo disegno di legge all'Ordine del giorno di questa tornata, sia pure in coda in modo che lo possiamo licenziare. Chiedo questo, per il resto sono d'accordo. Vediamo, nel momento in cui accettiamo di rinviarlo alla commissione e proponiamo di inviarlo alla commissione, di avere chiare le idee anche circa i tempi della esecuzione di quello che resta da fare.

PRESIDENTE: Io non ho niente in contrario. Se la commissione mi restituisce il disegno di legge mentre la sessione del Consiglio regionale è aperta, evidentemente viene messo all'Ordine del giorno della seduta successiva; questo però dipende dalla commissione e non da me. La commissione però non può riunirsi mentre siede il Consiglio regionale; eventualmente lo può fare durante la sospensione dei lavori. Se voi ci riuscite a lavorare dalle due alle tre o alla sera, noi come Presidenza possiamo benissimo . . .

RAFFAELLI (P.S.I.): Alle cinque della sera! . . .

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich habe angenommen, daß morgen nachmittag die Kommission arbeiten und wir die Sache in einer Sitzung auch erledigen könnten. Ich glaube, es

braucht keine eigene Abstimmung, mit der das Gesetz zur Behandlung an die Kommission rückverwiesen wird; es ist wohl möglich, das Gesetz auf einen späteren Punkt der Tagesordnung zu setzen und es damit automatisch später zu behandeln, so daß inzwischen sich die Kommission noch einmal damit befassen kann. Ich glaube, das ist am einfachsten, abgesehen davon, daß meiner Ansicht nach der Regionalrat auch unbeschadet des Artikels 82 dafür stimmen kann, daß das Gesetz neuerlich von der Kommission behandelt werden soll. Denn was die Geschäftsordnung nicht verbietet, das, glaube ich, ist erlaubt.

(Avevo creduto che nel pomeriggio di domani lavorasse la Commissione e che nel corso di una seduta ci si sarebbe potuto liberare della cosa sbrigandola. Penso non occorra una apposita votazione per rinviare la legge alla Commissione. Secondo me è possibile mettere la legge ad un altro punto dell'ordine del giorno tanto da poterla automaticamente trattare più tardi, di modo che nel frattempo potrebbe occuparsene la Commissione. Penso sia questa la cosa più semplice, prescindendo dal fatto che il Consiglio regionale potrà anche senza pregiudizio per l'art. 82 decidere che la legge venga nuovamente esaminata dalla Commissione. Poiché quanto non è vietato dal nostro Regolamento mi sembra possa essere considerato cosa consentita.)

PRESIDENTE: Ad ogni modo questa è una questione di forma, però noi abbiamo un disegno di legge che è stato in commissione, che è messo all'Ordine del giorno e sul quale abbiamo aperto la discussione generale. Quindi questo disegno di legge si restituisce alla commissione qualora il Consiglio regionale non sia d'accordo su questo disegno di legge e lo vota. Non è d'accordo, perché se fosse d'accordo si dovrebbe proseguire la discussione. Non è

d'accordo di passare agli articoli di questo disegno di legge, in quanto ritiene che la commissione debba riesaminarlo, e difatti è previsto che se il Consiglio regionale non approva il passaggio agli articoli, il disegno di legge può essere rinviato in commissione, se lo richiede almeno un consigliere. Qua l'hanno richiesto tutti, la Giunta e anche i consiglieri, quindi possiamo chiudere la discussione generale e mettere in votazione il passaggio agli articoli. Il Consiglio regionale deve evidentemente votare contro per mandarlo in commissione. Chi è d'accordo sul passaggio agli articoli di questo disegno di legge è pregato di alzare la mano: nessuno. Il disegno di legge, come richiesto, ritorna in commissione. La commissione poi farà il suo lavoro.

(Interruzione)

PRESIDENTE: È richiesta la votazione separata; allora dobbiamo fare un'altra votazione. Metto in votazione la proposta di rinvio alla commissione del disegno di legge come è stato proposto: il disegno di legge è restituito alla commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Per domani alle tre del pomeriggio?

PRESIDENTE: Domani alle tre c'è Consiglio.

MOLIGNONI (Assessore previdenza sociale e sanità - P.S.D.I.): In base ai lavori del Consiglio fissiamo un'ora.

PRESIDENTE: Per tutta la settimana prossima io sono disposto a fare seduta solo la mattina, però dobbiamo lavorare tutta la settimana e arrivare alla fine del mese, perché noi abbiamo ancora 8 punti all'Ordine del giorno.

Si dovrebbe lavorare tutto il giorno domani, tutto il giorno venerdì, per poter concludere questa settimana.

Passiamo al prossimo punto. **Punto 6 all'Ordine del giorno:** *Disegno di legge n. 18: « Norme integrative della L. R. 29 luglio 1959, n. 8, istitutiva di un'Azienda speciale per la gestione provvisoria del compendio patrimoniale delle Terme di Levico e Vetriolo ».*

La parola all'Assessore Fronza per la lettura della relazione della Giunta regionale.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): Il presente disegno di legge è diretto a rendere possibile la continuazione della gestione aziendale, da parte della Regione, del compendio termale di Levico-Vetriolo.

Il breve termine di efficacia apposto alla legge istitutiva dell'Azienda era giustificato, innanzi tutto, dalla necessità di circoscrivere nel tempo una disciplina ancora sperimentale, data la novità della materia per la legislazione regionale.

Secondariamente la Giunta regionale si era preoccupata di non vincolare la gestione del compendio per un periodo di tempo troppo prolungato, in relazione alla prospettiva di una eventuale possibilità di appalto della gestione medesima a mezzo concessione od affitto all'iniziativa privata.

L'esperienza maturata in questi ultimi due anni di gestione a mezzo Azienda speciale pone oggi la Giunta nella necessità di richiedere la modifica della legge regionale del 29 luglio 1959 n. 8, nel senso di prorogare la durata dell'Azienda speciale per un ulteriore triennio.

Dall'esame dei rendiconti di gestione relativi agli esercizi 1959-1960 si ricava infatti la convinzione dell'impossibilità attuale di una

gestione aziendale autosufficiente che è la premessa ovviamente indispensabile per un accordo con l'iniziativa privata.

Tale situazione trova il suo fondamento in diversi fattori che sinteticamente possono essere qui elencati:

- 1) Le strutture mobiliari ed immobiliari facenti parte del compendio risentono in misura notevole della vetustà della loro origine, la quale situazione è stata anche aggravata da una grave incuria nelle opere di manutenzione manifestatasi, in special modo, negli anni successivi all'ultima guerra. In questi due ultimi anni di gestione speciale, l'Azienda ha quindi attuato una prima parte di un programma di opere di manutenzione per la cui integrale esecuzione si prevede necessario un periodo minimo di tre anni.
- 2) La distruzione del Grande Albergo Regina, avvenuta nel corso dell'ultima guerra, con annesso il relativo stabilimento termale, ha notevolmente ridotto la capacità ricettiva e le possibilità di una adeguata sistemazione dei reparti di cura per cui, fino a tanto che non sarà completata la costruzione del nuovo palazzo delle Terme, non esistono la prospettiva e la possibilità di un miglioramento, in senso qualitativo e quantitativo, dell'attività termale e di conseguenza dei risultati economici.
- 3) Negli ultimi vent'anni la Società concessionaria delle Terme aveva trascurato di sviluppare l'attività termale nel senso della ricerca, su basi sistematiche e scientifiche, di nuovi più moderni trattamenti terapeutici, come invece è avvenuto presso le altre stazioni termali.
L'adeguamento a questa situazione nel senso dell'aggiornamento tecnologico e scientifico impone quindi uno sforzo di ricerca

su base sperimentale ed organizzativa che non è facile conseguire in breve tempo; tale aggiornamento d'altronde, deve considerarsi essenziale per un miglioramento dei risultati economici della gestione oltreché per un rilancio delle Terme in funzione pubblicitaria e propagandistica.

- 4) Infine giova considerare l'opportunità di un conveniente avviamento della gestione industriale per l'imbottigliamento delle acque minerali, prima di licitare all'iniziativa privata la gestione dell'Azienda, allo scopo di consentire una più esatta valutazione delle prospettive di reddito complessivo.

Sulla base di quanto sopra esposto la Giunta regionale ritiene pertanto opportuno proporre al Consiglio la modifica della legge istitutiva dell'Azienda speciale di gestione delle Terme nel senso di prorogare la durata per un ulteriore triennio.

In tale occasione viene anche proposta la modifica, in funzione essenzialmente interpretativa, dell'art. 9 della legge.

Nella legge istitutiva si fa cenno agli adempimenti conseguenti la destinazione degli eventuali utili della gestione aziendale: nulla vi è detto nell'ipotesi inversa dell'eventuale disavanzo.

È opportuno chiarire che, in questo caso, il dato relativo deve emergere dal bilancio regionale, la conseguenza automatica è la necessità, per la Regione, di stanziare fondi per la copertura del disavanzo dell'Azienda.

Nel contempo viene indicato l'importo della perdita di esercizio per l'anno 1960, importo che viene posto a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la Giunta regionale ritiene che il Consiglio regionale vorrà approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la lettura della relazione della commissione finanze.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa finanze e patrimonio ha esaminato in due sedute la proposta avanzata dalla Giunta regionale con il disegno di legge n. 18, intesa a prorogare di altri tre anni la gestione diretta dell'Azienda termale di Levico-Vetriolo, istituita con la L. R. 29 luglio 1959, n. 8. La proroga è prevista fino al 31 dicembre 1963; dopo tale termine si può presumere che il compendio termale abbia raggiunto il grado di efficienza, da poter essere concesso in gestione anche ad altri imprenditori.

La Commissione legislativa ha compiuto un sopralluogo a tutto il complesso dell'Azienda, e si è potuta in tal modo rendere conto di quanto sinora è stato compiuto dal Consiglio di amministrazione in carica e di quanto lo stesso si propone di attuare in avvenire.

La Commissione esprime il proprio consenso all'operato della Direzione e fa voti affinché nel triennio 1961-1963 si giunga alla realizzazione di quel programma di lavori, che sono assolutamente indispensabili per un buon funzionamento dell'Azienda, e invita pertanto la Giunta regionale a voler approntare tutti i mezzi finanziari necessari per conseguire tale scopo.

Alcuni signori Commissari hanno giustamente rilevato il fatto che allo sviluppo generale del complesso termale di Levico è connessa la soluzione di altri importanti problemi di carattere economico, sociale e turistico di buona parte della Valsugana.

È quindi necessario migliorare e potenziare questo complesso patrimoniale, perché i vantaggi che ne deriveranno, compenseranno di gran lunga i mezzi finanziari investiti.

La Commissione ha preso atto con fidu-

cia dell'assicurazione data dal signor Assessore ai lavori pubblici, secondo cui il nuovo stabilimento termale di Levico potrà entrare in funzione nella stagione estiva del prossimo anno, segnando così l'inizio della piena attività di quella importante Azienda.

La Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza, con 2 astensioni, nel testo elaborato dalla Giunta e con un'unica modifica al secondo comma dell'art. 3, che assume pertanto la seguente formulazione:

« Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 95 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE: Passiamo alla discussione generale. Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alla votazione del passaggio agli articoli: unanimità.

Art. 1

All'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1959 n. 8 è aggiunto il seguente comma:

« L'eventuale perdita annuale di esercizio risultante dal rendiconto di gestione viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale ».

È posto ai voti l'art. 1: approvato a maggioranza con 3 astenuti.

Art. 2

L'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1959 n. 8 è sostituito dal seguente:

« La gestione del compendio termale di Levico-Vetriolo mediante azienda speciale, disciplinata dalla presente legge, cesserà con la data del 31 dicembre 1963 ».

È posto ai voti l'art. 2: approvato a maggioranza con 7 astenuti.

All'art. 3 c'è una modifica della commissione.

Art. 3

Il disavanzo di gestione dell'esercizio 1960, accertato in L. 4.974.157, viene posto a carico dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1961.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 95 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 3: approvato a maggioranza con 7 astenuti.

Passiamo alla votazione segreta della legge.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 30 votanti - 21 sì, 8 contrari, 1 scheda bianca. Il disegno di legge è approvato. (*)

Passiamo al **punto 7 all'Ordine del giorno**: *Disegno di legge n. 19: « Norme per la protezione della flora alpina ».*

La parola all'Assessore Turrini per la relazione della Giunta regionale.

TURRINI (Assessore agricoltura e cooperazione - D.C.): La Commissione di studio nominata da questa Giunta per predisporre un progetto di legge regionale rivolta a tutelare la flora alpina, ha ultimato il compito affidatole, e, nel rassegnare l'allegato progetto di legge, ha voluto accompagnarlo con una relazione che valga ad illustrare le ragioni e le finalità della legge.

Il problema della tutela della flora è stato da tempo avvertito ed ha trovato, non di recente, forme, seppure parziali di soluzione,

nell'imponente opera di tutela, di difesa e di potenziamento del bosco e del suolo agrario.

Ma oggi più impellente e indilazionabile s'affaccia il problema della difesa di tutta la flora, minacciata di irragionevole e incosciente distruzione.

Non solo studiosi hanno richiamato l'attenzione degli organismi competenti sul problema della tutela della flora, problema per essi connaturato con la visione della necessità di difendere e mantenere integro nelle sue forme spontanee tutto il mondo degli esseri viventi, ma anche economisti ed esteti.

Ferme restando le premesse di ordine scientifico, più volte richiamate con passione e tenacia dalle nostre istituzioni culturali più qualificate, si può affermare che il problema della tutela della flora ha raggiunto oggi una più larga e sentita attualità, soprattutto da quando le accresciute possibilità di accesso e di ricettività hanno determinato un più intenso afflusso turistico, e per conseguenza accentuato i pericoli di depauperazione della flora.

In vero non tutti coloro che frequentano e percorrono la montagna, intendono pienamente il valore di alcuni elementi essenziali del paesaggio.

Pochi, anzi pochissimi, comprendono che sulla montagna, nei suoi particolari ambienti biologici spontanei, esistono armonie ed equilibri da rispettare e da difendere. Non comprendono, e a cuor leggero, non comprendendo distruggono quegli habitat, quei microclimi, quei biotopi, quelle associazioni naturali e delicate, dove le specie animali e vegetali vivono in reciproci adattamenti, condizionandosi a vicenda, ponendo le basi e le premesse indispensabili per la vita consociata e simbiotica, che trova sulla montagna le splendide forme del bosco e del pascolo. Non sono molti coloro che intendono i vari legami tra gli ele-

(*) Vedi Appendice a pag. 56

menti del mondo biologico ed abiologico, acque, vento, erosione, clima, cioè quegli elementi che hanno fatto così caratteristica e singolarmente attraente la nostra regione, creando per noi e per le future generazioni ineguagliabili fonti di bellezza e di ricchezza.

Non è arduo immaginare quanto imponente sarà l'afflusso turistico sulle montagne in un non lontano futuro.

Da queste premesse nasce la conseguenza logica dell'assoluta, inderogabile necessità di difendere il patrimonio floristico, non altrimenti da come si difende il bosco o il terreno agrario.

Pochi purtroppo sono coloro che avvertono la necessità di una spontanea autolimitazione e rinunciano a quelle devastazioni, che moltiplicandosi a dismisura per l'aumentato numero dei devastatori, turbano e compromettono irrimediabilmente questo incomparabile patrimonio, il quale, se avulso dal suo ambiente naturale, cui è armoniosamente connesso, perde quasi ogni significato e gran parte della sua bellezza.

Deve pur riconoscersi che l'assalto inconsulto e distruggitore cui la nostra flora è di frequente esposta, è chiaro indice della deficienza di sentimenti elevati, deficienza che deriva da scarsa o del tutto mancante conoscenza dei fatti naturali. Ed è questa deficienza, cioè questa insensibilità che maggiormente preoccupa, perché è largamente diffusa e anche perché solo in parte trova spiegazione in motivi di lucro o di sfruttamento che spingono a cogliere, senza cautele e discriminazione, piante vistose o rare, a strappare cuscinetti, a sradicare apparati radicali, a fare scempio di erbe e di fiori.

Si pensa a ragione che, a frenare tali non tollerabili abusi di devastazione, debbano intervenire le leggi.

Il che è vero. Ma non si attenda da esse il rimedio concreto ed efficace tale da risolvere in modo decisivo il problema.

È per contro, il costume, l'educazione civica, l'istruzione, che devono determinare il sorgere in ogni cittadino d'una sensibilità tutta speciale, osiamo dire d'una mentalità e di un costume protezionistico.

Queste non innate, ma pazientemente formate norme e costumi di vita, devono soccorrere e costituire la migliore difesa, traducendosi poi agevolmente in leggi, che sono e possono essere determinanti in questo senso, oltre che in quello costituito dal loro aspetto più appariscente, dato dalle norme precettive e dalle sanzioni.

Non v'è infatti, dubbio che la mancanza di una protezione legale rivela il disinteresse dello Stato o comunque di quell'Ente che dovrebbe rendersi interprete della necessità di una efficiente tutela della flora alpina, ed è chiaro che da questo disinteresse non si può attendere una accentuazione di quella educazione civica e di quella sensibilità delle quali sopra si è rilevata la deficienza.

Il legislatore italiano ha considerato degne, in certo senso, di tutela, esclusivamente le piante cosiddette officinali (legge 6 gennaio 1931 n. 99 e regolamento 19 novembre 1931 n. 1793) e quelle ornamentali che appartengono alle strade pubbliche (art. 1 n. 1 del R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740).

A tale deficiente tutela si è cercato di ovviare in questa regione ricorrendo ad ordinanze emanate dai prefetti delle Province in virtù dei poteri agli stessi conferiti dagli articoli 19 e 20 della legge comunale e provinciale.

Quelle ordinanze enumeravano le specie protette e munivano il divieto di raccolta di una sanzione penale.

In altri casi, singoli sindaci, anche di recente, hanno disposto della materia in forma

autonoma, richiamandosi alla norma di cui all'articolo 106 della citata legge comunale e provinciale.

Indubbiamente tanto le ordinanze dei prefetti che quelle dei sindaci, emanate in virtù dei succitati articoli, erano illegittime, in quanto se gli artt. 19 e 20 della legge comunale autorizzavano e autorizzano i prefetti ad emettere ordinanze « di carattere contingibile e urgente in materia di edilizia, di polizia locale e di igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica », in tale materia, è chiaro, non potevano e non possono far rientrare la tutela della flora alpina.

Questo espediente, che ha avuto comunque, il pregio di contribuire alla tutela della flora, è indicativo della coscienza della crescente necessità di una tutela legale in materia, tutela che per altro è riconosciuta da talune legislazioni straniere (in particolare da quella Svizzera).

In questa Regione, è doveroso rilevare, tale necessità è stata sempre avvertita e di essa si è reso interprete il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1956 n. 18, emanato in via d'urgenza, al fine di proteggere alcune specie di piante nel decreto stesso indicate.

Codesto provvedimento deriva dalla competenza che lo Statuto speciale (approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5) ha demandato alla Regione nella materia attinente « la protezione della flora » (art. 4 n. 10).

Per altro è da rilevare che detta potestà regionale si esprime in forma legittima se la materia affidatale viene regolata con provvedimento deliberato dall'organo legislativo ed è, si presume, anche per tale considerazione che, per iniziativa di codesta on.le Giunta, è stato predisposto l'allegato progetto di legge.

Questo progetto, di 17 articoli, indica le

specie di piante protette (artt. 1, 2, 4); stabilisce, in considerazione della loro scarsa distribuzione e del pericolo cui la specie può essere esposta, se la raccolta fosse consentita in modo indiscriminato, un numero limitato di esemplari raccogliibile per persona, ed esclude tuttavia, da questa deroga alcune piante (cinque) per la particolare rarità delle stesse (art. 6 cpv.); stabilisce altresì (art. 3) il divieto di strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, e i loro fiori, e prevede in modo esplicito il divieto di strappare i tuberi di ciclamino, essendo stato constatato che la raccolta sconsiderata ed assurda di tali tuberi, spesso fatta a scopo di lucro e in grande quantità, può distruggere, come ha quasi distrutto, la specie in una zona del Trentino ove era oltremodo diffusa, e ne costituiva una delle più attraenti caratteristiche.

Sono, come è giusto, previste per ragioni di studio o per motivi scientifici, eccezioni al divieto di raccolta (art. 7) e contemporaneamente si stabilisce che anche i raccoglitori di piante officinali devono chiedere l'autorizzazione alla raccolta, prescritta dalla presente legge. Il che significa che la sola abilitazione di erborista conseguita a sensi della legge vigente in materia, non consente la raccolta, per scopi industriali, delle piante officinali protette.

L'Assessore invero può quanto meno stabilire i limiti di qualità e di quantità ed escludere altresì dalle zone di raccolta quelle in cui la difesa della specie si manifesti particolarmente opportuna (art. 9).

In questo senso la presente legge costituisce una integrazione di quella dello Stato vigente in materia (legge 6 gennaio 1931 n. 99).

La vigilanza per il rispetto delle norme sulla protezione della flora viene affidata all'Arma dei Carabinieri, al Corpo forestale, ai

custodi forestali, ai guardiacaccia e guardiapescia ed ai vigili urbani (art. 11).

Questi ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nell'espletamento delle loro normali funzioni di istituto, hanno titolo e modo di concorrere alla repressione delle violazioni alle norme stabilite per la tutela della flora e si fa concreto affidamento che gli stessi considerino seriamente l'utilità di un loro efficace intervento perché il previsto sistema protettivo possa dare, sia sotto l'aspetto educativo sia sotto quello repressivo, concreti risultati.

Anche per questa legge regionale si è posto il problema della sanzione penale che dovrebbe rendere perfetta la norma che prevede il divieto.

Poiché è ormai indubbio, dopo la sentenza della Corte Costituzionale 26 giugno 1956 n. 6, che la sanzione di carattere penale rientra nel magistero punitivo riservato esclusivamente allo Stato, non si è ritenuto nemmeno opportuno far riferimento alle sanzioni contenute nella legge dello Stato 6 gennaio 1931 n. 99, in quanto queste sono applicabili soltanto in materia di piante officinali.

Si è per contro considerato preferibile affermare esplicitamente la responsabilità patrimoniale dell'autore del danno arrecato alla flora protetta ed il conseguente obbligo del risarcimento (art. 12 pp.) equiparando all'autore, quando il danno sia recato da membri appartenenti a comunità o colonie, il preposto a tali organizzazioni, secondo le norme che governano in campo civilistico la responsabilità per « culpa in vigilando ».

È da rilevare, invero, a questo proposito, che la grande diffusione assunta da questi tipi di organizzazione, ha aumentato il pericolo per la flora, essendo esposta da parte dei componenti, normalmente numerosi e di età minore, ad una indiscriminata distruzione.

Giusto appare quindi che i responsabili

di dette attività rispondano anche dei danni consumati da coloro che sono affidati alla loro vigilanza, trovando titolo l'affermazione di responsabilità nel principio generale secondo il quale coloro che debbono vigilare e non vigilano rispondono delle conseguenze della loro mancata vigilanza. Il consentire infatti la raccolta di piante protette, costituisce colpevole tolleranza.

Sembra il caso di richiamare a questo proposito, ed a conferma della legittimità della norma di cui all'art. 12 pp., un precedente costituito dalla legge provinciale di Bolzano 24 luglio 1957 n. 8 che detta norme per la tutela del paesaggio.

L'art. 13 pp. della citata legge provinciale così infatti dispone: « Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi ed agli ordini di cui alla presente legge, è tenuto al ripristino a proprie spese dello stato primitivo oppure al risarcimento del danno arrecato al paesaggio qualora il ripristino non sia più possibile ».

Il primo capoverso dello stesso articolo stabilisce poi « che il risarcimento di cui al primo comma va determinato dal Presidente della Giunta provinciale, ecc. ».

La legge stessa è stata restituita dal Governo senza che fosse stata esercitata la facoltà spettantegli, a sensi dell'art. 49 dello Statuto, di rinviarla al Consiglio provinciale di Bolzano, con rilievi attinenti l'incompetenza della Provincia a legiferare in materia di responsabilità per atto illegittimo ovvero in ordine alla potestà del Presidente della Giunta a determinare l'entità dei danni recati e le somme dovute a titolo di risarcimento.

La determinazione del danno è stata attribuita al Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura e alle foreste con la specificazione di un minimo

e di un massimo entro i quali la determinazione deve essere contenuta. Egli potrà valersi, se del caso, dell'opera di un esperto e l'ampio margine fra la somma minima e la massima, gli consente di adeguare, con sufficiente aderenza, la somma dovuta al danno arrecato.

Si è stabilito che il procedimento di riscossione delle somme dovute avvenga, secondo le norme, contenute nel T. U. 14 aprile 1910 n. 639, che riflettono la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

E pertanto, determinata la somma che l'autore del danno dovrà pagare, il Presidente della Giunta regionale ingiungerà a costui di versarla entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi (art. 2 T. U. n. 639 citato); l'ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal Pretore, qualunque sia la somma dovuta ed è notificata nelle forme delle citazioni (art. 2 secondo capoverso T. U. citato).

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore potrà contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore competente.

Respinto in tutto o in parte il ricorso o l'opposizione, il procedimento non potrà essere sospeso se non in seguito al pagamento della somma dovuta (art. 4).

Gli artt. 5 e segg. del T. U. citato specificano le modalità della esecuzione coattiva.

A titolo di completezza, pur sembrando superfluo, si aggiunge che il silenzio dell'art. 12 prima parte non esclude l'applicabilità dell'art. 635 C. P. qualora ne ricorrano i presupposti.

Infine si è ritenuto opportuno stabilire che le somme riscosse a titolo di risarcimento vengano versate nel bilancio della Regione e devolute alla protezione della flora.

La Commissione confida di aver assolto il compito affidatole e fa voti che, se il progetto sarà approvato, sia data alla legge la

massima diffusione, e che i competenti organi amministrativi della Regione e delle Province svolgano concreta ed efficiente opera intesa a far rispettare le norme stabilite, anche rilasciando attestazioni di riconoscimento e di benemerenzia a coloro che si siano dimostrati meritevoli in questo campo, ed impegnando soprattutto l'Autorità scolastica, alla quale, in modo particolare, rimane affidato il compito eminentemente educativo di inculcare, fin dai primi anni, nell'animo del fanciullo il doveroso rispetto per la flora.

Soltanto così lo scopo che la legge si prefigge potrà essere — almeno in parte — raggiunto; il che sarà indice di una nuova coscienza e di nuovi sentimenti e di una più chiara comprensione del mondo che ci circonda.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rosa per la relazione della commissione legislativa dell'agricoltura, foreste e cooperazione.

ROSA (D.C.): La Commissione legislativa agricoltura e foreste ha esaminato il disegno di legge n. 19 nella seduta del 21 giugno 1961. Alla seduta è intervenuto l'Assessore all'agricoltura dott. Turrini, il quale ha illustrato le finalità del disegno di legge, consistenti nella predisposizione dei mezzi idonei a tutelare la flora alpina, patrimonio prezioso della nostra terra.

La Commissione legislativa si rende conto che il provvedimento legislativo, che la Regione intende ora emanare, rappresenta un utile mezzo per reprimere i numerosi abusi che si registrano in questo campo, specie in questa stagione; mezzo di repressione, sulla cui completa efficacia è comunque legittimo sollevare dei dubbi.

La Regione tuttavia deve ovviare al lamentato inconveniente della sistematica distru-

zione della flora alpina anche con questo mezzo legislativo, che prevede la collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale, dei Custodi forestali, dei Guardiacaccia e Guardiapesca, nonché dei Vigili urbani.

Non v'ha dubbio però che accanto alla legge vi deve essere — come dice la relazione del proponente — l'opera di persuasione, « intesa a far rispettare le norme stabilite, anche rilasciando attestazioni di riconoscimento e di benemerita a coloro che si siano dimostrati meritevoli in questo campo, ed impegnando soprattutto l'Autorità scolastica, alla quale, in modo particolare, rimane affidato il compito eminentemente educativo di inculcare, fin dai primi anni, nell'animo del fanciullo il doveroso rispetto per la flora. Soltanto così lo scopo che la legge si prefigge potrà essere — almeno in parte — raggiunto; il che sarà indice di una nuova coscienza e di nuovi sentimenti e di una più chiara comprensione del mondo che ci circonda ».

Si dia quindi la massima diffusione alla legge. Si invitino i Sindaci e le altre Autorità locali a collaborare, affinché lo scopo che il Legislatore regionale si propone sia pienamente raggiunto.

La Commissione legislativa dell'agricoltura e foreste ha apportato al disegno di legge alcune modifiche che di seguito si riportano.

La Commissione legislativa, interpellata dal Commissario cons. Nardin sulla intenzione di applicare per questa legge l'art. 14 dello Statuto di autonomia, ha ritenuto di deferire la questione al Consiglio regionale, al quale, dopo averlo approvato all'unanimità, sottopone ora il disegno di legge per la sua approvazione.

Modifiche proposte al disegno di legge:

Art. 9: « ... va richiesta alla Giunta re-

gionale, con domanda ... » (prima riga dell'articolo).

Art. 11 - 2° comma: sostituire gli Assessori dell'agricoltura e delle foreste, con « la Giunta regionale ».

Art. 13 - il 1° comma dell'articolo viene sostituito dal seguente:

« La determinazione del danno è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, tenuto conto della qualità e della rarità della specie danneggiata ».

È proposta la soppressione del 2° comma.

Art. 14 - È proposta la seguente formulazione:

« Il Presidente della Giunta regionale, determinato l'ammontare del danno di cui all'art. 13, ingiungerà al responsabile di pagare entro 30 giorni la somma dovuta ».

PRESIDENTE: Passiamo alla discussione generale. Nessuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 1

Sono considerate protette le seguenti piante:

- 1) *Anemone alpina* - anemone alpino
- 2) *Anemone montana* Hoppe - *Pulsatilla*
- 3) *Aquilegia species plures* - *aquilegia tutte le specie*
- 4) *Clematis alpina* Mill. - *atragene* o *Clematide alpina*
- 5) *Cypripedium calceolus* L. - *Pianella della Madonna*
- 6) *Daphne striata* Tratt - *Dafne striata*

- 7) *Erythronium dens canis* L. - Dente di cane
- 8) *Fritillaria burnatii* Planch - Fritillaria di Burnat
- 9) *Galanthus nivalis* L. - Bucaneve
- 10) *Gentiana pannonica* Scop. - Genziana ungherese
- 11) *Gentiana punctata* L. - Genziana punteggiata
- 12) *Gladiolus paluster* Gaud. - Gladiolo di palude
- 13) *Helleborus niger* L. - Elleboro o Elabro nero
- 14) *Iris cengialti* Ambr. - Giaggiolo del Cengialto
- 15) *Leontopodium alpinum* Cass. - Stella alpina
- 16) *Leucojum vernum* L. - Campanellino
- 17) *Lilium bulbiferum* L. - Giglio rosso
- 18) *Lilium martagon* L. - Giglio martagone
- 19) *Narcissus poeticus* L. - Narciso
- 20) *Nigella nigra* Richb. et N. *rubra* Rich. - Nigritella
- 21) *Nuphar luteum* S. et S. - Nannufaro
- 22) *Nymphaea alba* L. - Ninfea
- 23) *Ophrys* L. - tutte le specie di Ofridi
- 24) *Paeonia officinalis* L. - Peonia
- 25) *Phyteuma comosum* L. - Raponzolo di roccia
- 26) *Primula spectabilis* Tratt. - Primola vistosa
- 27) *Primula auricula* L. - Orecchia d'orso
- 28) *Rhodothamnus chamaecistus* Richb. - Rododendro nano
- 29) *Silene elisabethae* Jan. - Garofano di Elisabetta.

È posto ai voti l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali:

- 1) *Achillea moscata* Wulf - Erba livia o Iva
- 2) *Artemisia genepi* Weber - genepi nero
- 3) *Artemisia laxa* Fritsch - genepi bianco
- 4) *Dictamnus albus* L. - Limonella
- 5) *Gentiana lutea* L. - Genziana gialla.

È posto ai voti l'art. 2: unanimità.

Art. 3

È vietato:

- a) strappare o scavare le piante protette con o senza radici, rizomi, bulbi, o tuberi e i loro fiori, nonché i tuberi di ciclamino;
- b) offrire in vendita e commerciare dette piante con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi, nonché i relativi fiori, sia allo stato fresco che allo stato secco.

È posto ai voti l'art. 3: unanimità.

Art. 4

È vietato asportare o danneggiare le piante pulvinate e a rosetta, viventi nelle zone sopra i 1500 metri, nonché quelle che crescono sulle rocce (piante litofile) o su detriti.

È posto ai voti l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Delle piante protette di cui agli artt. 1 e 2, o dei rispettivi fiori, è consentita la raccolta di non più di sei esemplari, a persona. Dei tuberi di ciclamino è consentita la raccolta di non più di quattro a persona.

La raccolta, se effettuata da gruppi o comitive composte di oltre cinque persone, non potrà comunque superare complessivamente il numero di 24 esemplari per ogni specie protetta.

È aperta la discussione sull'art. 5. Nessuno chiede la parola? La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): In questo art. 5 noi diciamo che le piante protette di cui all'art. 1 e 2 e dei rispettivi fiori è consentita la raccolta ecc. ecc. Abbiamo perentoriamente stabilito all'art. 2: « Sono altresì considerate protette le seguenti specie di piante officinali: » non se ne possono cogliere, e così all'art. 1 e 3, « è vietato strappare o scavare le piante ecc. ecc. ». Al quinto noi contempliamo il fatto...

CORSINI (Assessore industria e turismo - P.L.I.): È una eccezione!

PREVE CECCON (M.S.I.): È una eccezione? Allora è come la festa degli alberi che poi si trasforma in festa agli alberi, perché tutti alla sera tornano a casa con grandi rami tagliati.

PRESIDENTE: Evidentemente la norma ha il carattere di un'eccezione al principio generale stabilito dall'art. 2. Non è che si possa sollevare una eccezione. Metto in votazione l'art. 5. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

La deroga al divieto di cui alla prima parte dell'art. 5 non si applica per le seguenti specie:

- *Cypripedium calceolus* L. - *Pianella della Madonna*
- *Fritillaria burnatii* Planch - *Fritillaria di Burnat*
- *Nuphar luteum* S. et S. - *Nannufaro*
- *Nymphaea alba* L. - *Ninfea*

— *Silene elisabethae* Jan. - *Garofano di Elisabetta*.

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La raccolta e la esportazione di tutte le piante protette, con o senza radici, rizomi, bulbi o tuberi e loro fiori, di cui agli artt. 1, 2, 3, e delle piante di cui all'art. 4, possono essere consentite per scopi scientifici, didattici e industriali alle persone previamente autorizzate dal Presidente della Giunta regionale.

È stato proposto un emendamento, invece che « dal Presidente della Giunta regionale », « per delega della Regione dal Presidente della Giunta provinciale ». E poi un altro, invece che: « industriali », « farmaceutici ».

Metto prima in votazione l'emendamento che vuole sostituire al termine « industriali » quello « farmaceutici », poi la questione della delega. Vuole prendere la parola qualcuno?

La parola al cons. Wahlmüller.

WAHLMÜLLER (S.V.P.): Es ist in diesem Artikel davon die Rede, daß die Pflanzen auch für industrielle Zwecke gesammelt werden können. Ich nehme an, daß darunter im großen und ganzen pharmazeutische Zwecke zu verstehen sind, weil sich unter den Alpenpflanzen ja auch einige Heilpflanzen befinden. Es gibt aber allerdings — wenn hier allgemein von industriellen Zwecken gesprochen wird — auch noch andere Möglichkeiten. Wir wissen, daß z.B. Enzian und Arnika auch zum Brennen von Schnaps verwendet werden und also ein gewisser Widerspruch entstehen könnte, wenn auf der einen Seite das Pflücken dieser Pflanzen verboten ist und auf der anderen Seite eine großzügige industrielle Verwertung für die Likör- oder Schnapsfabrikation gestattet würde. Es müßte dann doch so sein, daß diese

Pflanzen, soweit sie unmittelbar für industrielle Zwecke verwendet werden, in geeigneten Gebieten gezüchtet werden, und daß hierfür nur diese verwendet werden und nicht die wild- und freiwachsenden.

Es wäre daher gut, wenn hier, um den Zweck zu präzisieren, das Wort « industrielle » durch « pharmazeutische » ersetzt würde.

(Nell'articolo in parola è detto che le piante possano essere raccolte anche a scopo industriale. Suppongo che tale scopo comprenda in sostanza le piante per la utilizzazione farmaceutica, visto che tra le piante alpine si trovano pure di quelle medicinali. Se in questo caso però si parla genericamente di scopi industriali, va detto che ci sono anche delle altre possibilità. Sappiamo che ad esempio la genziana e l'arnica vengono utilizzate pure per la distillazione di grappa, di modo che potrebbe sorgere una certa contraddizione dal fatto che da una parte si vieta la raccolta di tali piante e dall'altra se ne vorrebbe autorizzare la loro larga utilizzazione industriale per la produzione di liquori e di grappa. Perciò la materia dovrebbe essere regolata in modo che queste piante, se destinate indirettamente per la utilizzazione industriale, dovrebbero essere coltivate in apposite zone. Le piante talmente coltivate dovrebbero quindi essere esclusivamente utilizzate per scopi industriali e non invece le piante che crescono liberamente nel loro ambiente naturale.

Sarebbe pertanto bene, al fine di precisare meglio la finalità, di sostituire la parola « industriale » con quella « farmaceutica ».)

PRESIDENTE: Nessun altro chiede la parola sull'emendamento? Nessuno, allora metto in votazione l'emendamento di sostituire la parola « industriali » con « farmaceutici ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: l'e-

mendamento è accolto. Devo ripetere la votazione. Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli, 12 contrari, gli altri astenuti. Quindi è accolto. Poi abbiamo un altro emendamento che vuol sostituire all'art. 7 invece che « dal Presidente della Giunta regionale », « per delega della Regione dal Presidente della Giunta provinciale ». Ha la parola il cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Die Einbringung unserer Abänderungsanträge, die ja mehrere Artikel betreffen, erfolgt wohl reichlich verspätet; diese Anträge hätten richtiger in der gesetzgebenden Kommission vorgebracht werden sollen. Nun wollte ich hier erklären, daß Herr Dr. Kapfinger und ich aus begründeten Umständen in der seinerzeitigen Sitzung der Landwirtschaftskommission nicht anwesend sein konnten, in der wir an Ort und Stelle diese Abänderungsanträge hätten einbringen können.

Wir begründen die Anwendung des Artikels 14 bei diesem Gesetze mit den Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungsbefugnisse der Provinzen, die besonders in letzter Zeit auf staatlicher Ebene getroffen wurden. Ich erinnere daran, daß z.B. auf dem Gebiet der Jagd und Fischerei die übrigen Provinzen Italiens, die keine Sonderautonomie besitzen wie die Provinz Bozen, mehr Befugnisse haben als die Provinzen dieser Region. Ich erinnere auch daran, daß der Präsident des Landesausschusses in anderen Provinzen Verwaltungspolizeibefugnisse auf diesem Gebiet besitzt. Ich erinnere ferner daran, daß dieses Gesetz nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem Landschaftsschutz steht. Das Gesetz verbietet die Ausrottung seltener Pflanzen auf Grund der Tatsache, daß sie wohl in erster Linie zur Verschönerung des Alpengebietes beitragen. Der Landschaftsschutz ist primäre Kompetenz der

beiden Provinzen dieser Region. Auf Grund dieser Tatsachen erachten wir es jedenfalls als gerechtfertigt, daß auch in diesem Gesetze die Verwaltungsbefugnisse gemäß Art. 14 so weit als möglich an die beiden Provinzen delegiert werden. Dies sage ich zur Begründung des ersten Antrages und der darauffolgenden, die eine Delegierung der Verwaltungsbefugnisse an die Provinzen, d.h. an die Landesausschüsse vorsehen.

(La presentazione dei nostri emendamenti riguardanti parecchi articoli avviene abbastanza tardivamente. Sarebbe stato meglio presentargli alla Commissione legislativa. Ma devo in questa sede dichiarare che il dott. Kapfinger ed io stesso non eravamo a suo tempo e per circostanze fondate in grado di intervenire alla seduta della Commissione per l'agricoltura, alla quale avremmo potuto presentare seduta stante gli emendamenti in parola.)

L'applicazione dell'art. 14 in questa legge appare motivata dopo i provvedimenti miranti alla estensione delle facoltà amministrative alle Province, provvedimenti adottati proprio in questi ultimi tempi su scala nazionale. Rammento in proposito che ad esempio in materia di caccia e pesca le altre province italiane non dotate di una autonomia speciale come la Provincia di Bolzano, dispongono di maggiori attribuzioni delle due province della nostra Regione. Rammento pure che il Presidente della Giunta provinciale di altre province ha in materia anche le facoltà di polizia amministrativa. Non va neppure dimenticato che questa nostra legge è in ultima analisi da vedersi in relazione con la tutela del paesaggio. La legge vieta la distruzione di piante rare partendo in proposito dal fatto che la loro specie contribuisce in prima linea all'abbellimento delle zone alpine. La tutela del paesaggio fa parte delle competenze primarie di entrambe le Province della nostra Regione. Proprio in

base a questi fatti riteniamo in ogni modo giustificato, che anche in questa legge le funzioni amministrative vengano secondo l'art. 14 il più possibile delegate alle due Province. Dichiaro questo per motivare il primo emendamento e quelli susseguenti, che prevedono la delega delle funzioni amministrative alle Province, ovvero, alle Giunte provinciali.)

PRESIDENTE: A seguito di questo emendamento ci sono successivi emendamenti che, se l'emendamento venisse accettato, evidentemente sono necessari come conseguenza a questo. Se viene respinto questo emendamento, evidentemente cadono anche gli altri.

La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): È evidente che la discussione di questa legge in questo momento, inserita in una tornata che si è occupata e si occuperà di argomenti di ben altra natura che non quella gentile dei fiori che coronano le nostre montagne, porta nell'atmosfera del Consiglio un clima nel quale ci sentiamo tutti più a nostro agio. E certamente l'elencazione delle piante e dei fiori ci richiama a visioni di tranquillità e di serenità, alla quale tutti quanti evidentemente aspiriamo e dalla quale per certi aspetti ci sentiamo così lontani. Quindi dichiaro che la Giunta regionale, nel proporre questo disegno di legge, non aveva voluto affrontare dei problemi di politica, di rapporti di gruppi etnici, non aveva voluto impostare problemi che volessero proiettarsi nel campo più strettamente politico. È una legge disposta da una commissione di tecnici, è una legge che applica competenze regionali, evidentemente, è una legge che tien conto del fatto che la Regione ha una organizzazione in proposito, perché la Regione ha organizzato gli uffici competenti, è una legge che tende non alla tutela del paesaggio ma

alla protezione della natura, alla protezione dei fiori. Quindi può essere per un certo senso allineata con qualche competenza provinciale, ma sul piano pratico, sul piano amministrativo, sta più vicina alle competenze proprie della Regione in materia di agricoltura e di foreste. Ecco perché la Giunta nell'esaminare la legge, dopo che in commissione il cons. Nardin aveva affrontato il tema, si è posta la domanda: è il caso di delegare questo aspetto? Non è il caso di pensare che almeno sui fiori si possa fare una politica regionale? Non è il caso di pensare che, ad un certo momento, pur dicendo che alla Regione resta la possibilità di dare direttive ecc., questa facoltà possa essere esercitata con tranquillità dalla Regione? Ecco perché tendenzialmente la Giunta regionale ha detto: va bene, facciamo una legge sulla protezione della flora alpina e non facciamo questioni di delega. Adesso la cosa vien qui riproposta evidentemente per una questione di principio, come si fa normalmente per questi aspetti. Io ho interpellato rapidamente qui i colleghi e tendenzialmente non è che si abbiano delle ragioni contrarie alla delega, vediamo soltanto gli aspetti pratici della cosa. C'è questo ufficio e fin che la struttura rimane questa si penserebbe — io raccolgo un po' il pensiero della Giunta — di varare la legge così come è, senza sollevare una questione ed un problema di delega. Qui poi la Giunta dice: veda un po' il Consiglio, discutiamolo questo aspetto. Tendenzialmente perciò la Giunta sarebbe contraria, evidentemente non per ragioni politiche, più che altro proprio per valutazioni di natura amministrativa e di natura pratica. Gli uffici che si occupano di questa materia sono uffici regionali. Tuttavia, se vogliamo approfondire la cosa, io penserei che tutti quegli emendamenti vadano un po' rivisti. Io ne ho potuto accennare e siamo arrivati purtroppo,

come ha detto giustamente Brugger, all'ultimo momento, per vedere quale è l'ufficio che si deve occupare di queste materie. Io non penso che l'Assessore provinciale all'agricoltura si possa occupare personalmente di questo tema, si dovranno creare due uffici, uno per provincia. Oggi ce n'è uno regionale, quindi mi pare che andremo anche contro una certa convenienza, anche da un punto di vista amministrativo, da un punto di vista contabile. La Giunta, ripeto, non è contraria a discutere la cosa, tendenzialmente preferirebbe che il disegno di legge rimanesse così com'è. E quindi penseremmo di dover semmai chiedere che alla cosa, data anche l'ora, si potesse frapporre qualche ora di meditazione per esaminare la natura degli emendamenti e per poter vedere se essi possono essere logicamente, praticamente accolti, oppure se non convenga dire: intanto la legge vada così come è stata fatta, salvo vedere altri aspetti di natura amministrativa, di delega o non delega, in un secondo tempo. L'importante è che il provvedimento di legge esca, perché è vero che le nostre montagne sono sottoposte ogni domenica, — purtroppo il turismo adesso è diradato, tuttavia speriamo che possa riprendere il suo flusso normale, — ad un saccheggio autentico ed una regolamentazione di questo settore è urgente ed è necessaria, sia per un orientamento delle nostre autorità periferiche, rispettivamente degli organi incaricati della tutela, sia anche per l'educazione dei giovani della nostra regione, come di quelli che verranno o vengono da fuori regione, affinché anche questo patrimonio venga ad essere salvaguardato. Sostanzialmente perciò, se si insiste nella richiesta della presentazione di questi emendamenti, chiederei il rinvio a domani dell'esame in merito, riservandomi di portare più esattamente il pensiero della Giunta nella seduta di domani.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Selbstverständlich wären wir bereit, dem Ausschuß noch die erforderliche Zeit zur Überprüfung der Abänderungsanträge einzuräumen, denn, wie schon gesagt, bin ich mir dessen bewußt, daß die Anträge ziemlich unvermittelt eingebracht worden sind. Der Herr Präsident des Regionalausschusses hat Bedenken hinsichtlich der praktischen Seite der Delegierung dieser Maßnahmen an die Provinzen. Ich bin der Auffassung, daß die praktische Seite wohl für die Delegierung sprechen würde. Ich glaube, daß bei den entsprechenden Assessoraten der beiden Provinzen keine eigene Dienststelle eingerichtet werden müßte, sondern daß die zusätzliche Aufgabe, die auf Grund dieser Delegierung dem Landesausschuß zufallen würde, ohne Erhöhung des bestehenden Beamtenstandes oder der Ämtereinrichtungen der Provinzen durchgeführt werden kann. Dazu möchte ich eine vielleicht nützliche Erwägung anstellen. Im Gesetz sind die Organe angegeben, die den Schutz der Alpenflora an Ort und Stelle zu übernehmen haben. Es sind die Polizeiorgane, in erster Linie die Waldaufseher, die von der Region abhängigen Forstorgane und die Jagdaufseher. Bleiben wir einen Augenblick bei den der Region unterstehenden Organen stehen. So viel mir bekannt ist, ist das Forstpersonal der Region nicht verpflichtet, dauernd unterwegs zu sein. Es hat in den Forststationen auch bürokratische Arbeiten zu leisten. Die Beamten des regionalen Forstkorps sind wenig unterwegs. Das Personal, das fast immer unterwegs ist, sind wohl die Waldaufseher. Diese sind Gemeindeorgane und ich glaube, daß die Beziehungen der Waldaufseher zu den Gemeinden und zu der Provinz enger sind als zu der Region. Die Jagdaufseher sind über

den Jagdverband provinziell organisiert und auch die Polizeibehörden und Carabinieri-Kommandos sind in den Provinzhauptstädten konzentriert, so daß der Weg zur Durchführung der Bestimmungen dieses Gesetzes kürzer wäre, wenn die Delegierung an die Provinzverwaltung erfolgen würde.

Dies eine kurz angedeutete Erwägung über die praktische Seite unseres Delegierungsvorschlages, den wir in Form von Abänderungsanträgen vorgebracht haben. Ich bin aber der Meinung — und alle diejenigen, die den Abänderungsantrag unterschrieben haben, mit mir —, daß der Regionalausschuß über die erforderliche Zeit verfügen sollte, um diese Abänderungsanträge und damit das ganze Problem noch einem genaueren Studium unterziehen zu können.

(Saremmo naturalmente disposti di concedere alla Giunta il tempo ancora necessario per l'esame degli emendamenti, poiché, come già ebbi a dire, mi rendo conto che questi nostri emendamenti sono stati presentati abbastanza repentinamente. Il Presidente della Giunta regionale ha manifestato le sue preoccupazioni circa il lato pratico della delega di tali provvedimenti alle Province. Io sono invece del parere che è proprio questo lato pratico a giustificare la delega in parola. Penso che presso i rispettivi Assessorati delle due Province non occorra affatto creare un apposito ufficio, sono anzi convinto che questo compito aggiuntivo derivante dalla delega alle Giunte provinciali potrà essere svolto senza aumentare il personale e senza accrescere il numero degli uffici delle Province. Vorrei in proposito fare qualche utile considerazione. La legge indica gli organi chiamati ad assumere la tutela della flora alpina sul posto. Si tratta degli organi di polizia ed in primo luogo delle guardie forestali dipendenti dagli organi fo-

restali della Regione, nonché dei guardiacaccia. Soffermiamoci pertanto per un istante per quanto riguarda gli organi dipendenti dalla Regione. A quanto mi consta il personale forestale della Regione non è obbligato a trovarsi costantemente in movimento. Ciò perché esso è chiamato a sbrigare pure nelle stazioni forestali un'attività di natura burocratica. I funzionari quindi del Corpo forestale regionale non sono soggetti a molti spostamenti; non così invece le guardie forestali, le quali per la natura stessa delle proprie funzioni sono quasi sempre in giro. Si tratta di organi comunali e ritengo che i rapporti che le guardie forestali hanno con i Comuni e con le Province siano molto più stretti che non quelli con la Regione. I guardiacaccia sono provincialmente organizzati tramite la Federazione provinciale della Caccia; così pure le autorità di polizia e i Comandi dei Carabinieri sono concentrati

nei capoluoghi delle Province, di modo che la via per l'attuazione delle disposizioni di legge sarebbe sensibilmente raccorciata, se si addivenisse alla delega all'Amministrazione provinciale.

Queste succintamente le considerazioni che ho voluto fare in merito al lato pratico della nostra proposta di delega, da noi fatta sotto forma di emendamenti. Sono però del parere, e con me pure tutti coloro che unitamente a me hanno firmato l'emendamento, che la Giunta regionale dovrebbe essere posta in condizione di disporre del tempo necessario per poter studiare più a fondo gli emendamenti in parola e con essi tutto il problema che con gli stessi è stato toccato.)

PRESIDENTE: Ci troviamo domani mattina. La seduta è tolta.

(Ore 14).

APPENDICE

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N. 1529/Gab.

Trento, 12 febbraio 1961

Oggetto: *Disegno legge regionale recante norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.*

Rif. nota n. 24 del 13 gennaio 1961.

RACCOMANDATA A MANO

Sig. Presidente del Consiglio Regionale

T R E N T O

A sensi dell'art. 49, 1° capoverso dello Statuto speciale di autonomia, si comunica che il Governo rinvia il disegno di legge regionale recante norme integrative per l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi perché l'art. 12 del disegno di legge stesso non indicando l'entità del contributo regionale per il corrente esercizio finanziario e i relativi mezzi di copertura, contrasta con l'art. 81, IV comma della Costituzione, secondo cui ogni legge che importa nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Si precisa inoltre l'opportunità di eliminare dubbi sorgenti dal fatto che secondo la relazione illustrativa l'art. 1 del provvedimento intende assicurare la rendita prevista dalle leggi dello Stato a tutti i lavoratori della regione colpiti da silicosi ed asbestosi, qualunque sia la data di cessazione dal lavoro, mentre l'art. 1, secondo comma limita tale beneficio ai lavoratori residenti nella regione alla data di entrata in vigore del provvedimento e a coloro che nati nella regione, e residenti altrove, vi stabiliscono successivamente la loro residenza, escludendo così dai previsti benefici i lavoratori nati altrove che si recheranno nella regione per motivi di lavoro dopo l'entrata in vigore della legge regionale di cui trattasi.

Si restituiscono due copie del provvedimento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

F.to Bianchi

« NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1959 N. 8, ISTITUTIVA DI UNA AZIENDA SPECIALE PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL COMPENDIO PATRIMONIALE DELLE TERME DI LEVICO - VETRIOLO ».

Art. 1

All'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1959 n. 8 è aggiunto il seguente comma:

« L'eventuale perdita annuale di esercizio risultante dal rendiconto di gestione viene imputata allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale ».

Art. 2

L'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1959 n. 8 è sostituito dal seguente:

« La gestione del compendio termale di Levico - Vetriolo mediante azienda speciale, disciplinata dalla presente legge, cesserà con la data del 31 dicembre 1963 ».

Art. 3

Il disavanzo di gestione dell'esercizio 1960, accertato in L. 4.974.157, viene posto a carico dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1961.

Alla copertura dell'onere si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 95 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.